



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 3

Elezione del Senato della Repubblica

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



Aggornate con le disposizioni:

a) del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232;

b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Elezioni politiche

Pubblicazione n. 3

Elezione del Senato della Repubblica

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature



Aggornate con le disposizioni:

a) del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232;

b) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190].

P R E M E S S A

Le istruzioni contenute nella presente pubblicazione hanno lo scopo di fornire ai competenti organi un'opportuna guida nel compiere le operazioni relative alla presentazione e ammissione delle candidature per l'elezione del Senato della Repubblica per il territorio nazionale, a norma del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, che contiene il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, nonché del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di incandidabilità.

In separate pubblicazioni sono contenute le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per la Camera dei deputati e, distintamente, per la circoscrizione Estero, in applicazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero e del relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104.

Si confida di facilitare in tal modo il compito dei partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale e degli organi competenti affinché il fondamentale atto preparatorio delle elezioni, costituito dalla presentazione e ammissione delle candidature, possa svolgersi con la massima regolarità e speditezza.

PRIMA PARTE

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI DI LISTA,
DELLE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO,
DEI PROGRAMMI ELETTORALI
NONCHÉ
DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE
DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE
LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO
GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

CAPITOLO I

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI CONTRASSEGNI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI (1)

§ 1. – Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati.

Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica sono le seguenti:

- 1) deposito del contrassegno della lista presso il Ministero dell'interno;
- 2) deposito, presso il Ministero dell'interno, dell'eventuale dichiarazione di collegamento;
- 3) deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione;

(1) – Contemporaneamente al deposito del contrassegno da parte dei partiti o gruppi politici, debbono essere curati anche gli adempimenti previsti nel capitolo II [pagina 24] e nel capitolo III [pagina 33].

4) deposito, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni di coloro che sono incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole regioni.

Il decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 – che contiene il testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica – come modificato dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270, prevede i seguenti adempimenti per quanto riguarda il deposito dei contrassegni di lista presso il Ministero dell'interno da parte dei partiti o gruppi politici organizzati che partecipano all'elezione del Senato della Repubblica:

1) *l'obbligatorietà del deposito del contrassegno di lista* per tutti i partiti o gruppi politici che intendono partecipare alla competizione elettorale;

2) l'obbligo, per i partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo, di presentare un contrassegno che riproduca tale simbolo;

3) l'obbligo, per il partito o gruppo politico che deposita il contrassegno, di indicare con esattezza la propria denominazione nella dichiarazione di deposito;

4) il divieto di utilizzare contrassegni identici o confondibili:

- con contrassegni presentati in precedenza,

- con contrassegni che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti,
 - con contrassegni che riproducono simboli, elementi o diciture, o solo alcuni di essi, utilizzati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento;
- 5) il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi;
 - 6) la possibilità di ricorrere all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni del Ministero dell'interno.

Per quanto concerne, invece, gli atti di designazione degli incaricati di presentare le liste dei candidati nelle singole regioni, il testo unico anzidetto stabilisce l'*obbligo*, per il partito o gruppo politico che intende partecipare alla competizione elettorale, *di designare, al predetto Ministero, per ciascuna regione, un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente* del medesimo partito o gruppo politico, autorizzati a depositare le liste dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo Ufficio elettorale regionale.

Le disposizioni relative al deposito, presso il Ministero dell'interno, del contrassegno di lista e delle designazioni degli incaricati di presentare le liste nelle singole regioni non si applicano al collegio uninominale "Valle d'Aosta" né ai collegi del Trentino - Alto Adige per i quali il titolo VII del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni prevede un'apposita

normativa illustrata nel capitolo decimo a pagina 141.

§ 2. – Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno.

In sintesi si ribadisce che i partiti e i gruppi politici organizzati che intendono presentare liste di candidati nelle regioni per l'elezione del Senato della Repubblica debbono provvedere ai seguenti adempimenti, a norma dell'articolo 8 del d.lgs. n. 533 del 1993 e degli articoli 14, 14-*bis*, 15 e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni:

1) al *deposito del contrassegno di lista* con il quale dichiarano di voler distinguere le liste dei candidati nelle singole regioni insieme all'indicazione della propria denominazione;

2) all'*eventuale presentazione di una dichiarazione di collegamento in una coalizione di liste*;

3) all'*obbligatoria presentazione del programma elettorale* nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica; *i partiti o gruppi politici tra loro collegati in coalizione* che si candidano a governare *depositano un unico programma elettorale* nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico

capo della coalizione (articolo 8 del d.lgs. n. 533 del 1993 e articolo 14-bis, comma 3, primo e secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957);

4) alla *presentazione della designazione*, per ciascuna regione, *di un rappresentante effettivo e di un rappresentante supplente* del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati e i relativi documenti presso i singoli Uffici elettorali regionali.

Il mancato deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno o la ricusazione del contrassegno da parte del predetto Ministero comporteranno l'impossibilità di presentare liste di candidati presso le singole regioni.

La mancata designazione dei rappresentanti o la mancata presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione comporteranno l'inefficacia del deposito del contrassegno.

Da qui la necessità che i partiti o gruppi politici organizzati osservino scrupolosamente le norme che regolano queste delicate operazioni.

§ 3. – Caratteristiche del contrassegno di lista.

L'articolo 14 della legge 24 aprile 1975, n. 130, l'articolo 2 della legge 4 agosto 1993, n. 277, non-

ché la legge 21 dicembre 2005, n. 270 – modificando l'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 – hanno dettato una tutela sempre più rigorosa dei contrassegni utilizzati tradizionalmente dai partiti politici. La disciplina della materia può essere così riassunta.

I partiti che notoriamente fanno uso di un determinato simbolo sono tenuti a presentare le loro liste con un contrassegno che riproduca quel simbolo.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 14, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

La norma anzidetta cita solo i partiti: da tale obbligo, quindi, sono esclusi i gruppi politici, che sono formazioni occasionali nelle quali confluiscono correnti politiche diverse e non possono avere un contrassegno tradizionale.

Nel caso in cui più partiti intendano presentare un'unica lista di candidati, essi possono presentare, a tal fine, un **contrassegno composito** che riproduca il loro contrassegno insieme a quello di un altro o di altri partiti.

Ai partiti che non abbiano un simbolo tradizionale e ai gruppi politici, è fatto assoluto divieto di presentare contrassegni identici o confondibili con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente

da altri partiti, ovvero che riproducono simboli, elementi e diciture, o solo alcuni di essi, o elementi caratterizzanti simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Per quanto concerne i contrassegni non tradizionali – *ferma restando la necessità che non siano confondibili con quelli tradizionalmente usati da partiti presenti in Parlamento* – la priorità nella presentazione dei contrassegni presso il Ministero dell'interno costituisce titolo; quindi *sarà rivolto invito a sostituire* – e, in caso di mancata sostituzione, *saranno ricusati* – *i contrassegni che risulteranno identici o confondibili con quelli presentati in precedenza.*

{Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Per quanto riguarda il concetto di 'confondibilità', l'articolo 14 citato, nella formulazione attualmente in vigore, ha precisato che costituiscono "*elementi di confondibilità*" – congiuntamente o isolatamente considerati:

- la rappresentazione grafica e cromatica generale,

- i simboli riprodotti,
- i singoli dati grafici,
- le espressioni letterali
- le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o delle finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento *anche se in diversa composizione o rappresentazione grafica* (2).

Neppure è ammessa la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precludere surrettiziamente l'uso del contrassegno ad altri soggetti politici interessati a utilizzarlo.

È fatto divieto di presentare contrassegni nei quali siano riprodotti immagini o soggetti religiosi.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 14, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 4. – Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

(2) – Novità introdotta dall'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha variato in tal senso l'articolo 14, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

Il deposito dei contrassegni dev'essere effettuato presso il Ministero dell'interno **non prima delle ore 8 del 44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione.**

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Ai fini del deposito, l'apposito ufficio del Ministero dell'interno resterà aperto, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 nei primi due giorni e dalle ore 8 alle ore 16 il terzo giorno.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 15, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

§ 5. – Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno.

Il deposito del contrassegno può essere effettuato sia per l'elezione della Camera dei deputati, sia per l'elezione del Senato della Repubblica, sia per la circoscrizione Estero.

Nell'atto di deposito dev'essere pertanto indicato per quale consultazione il contrassegno venga deposi-

tato (ad esempio: solo Camera; solo Senato; Camera e Senato; Camera, Senato e circoscrizione Estero).

Qualora il deposito del contrassegno venga effettuato per più consultazioni, esso può essere eseguito con un unico atto.

Il deposito del contrassegno di lista dev'essere effettuato da una persona MUNITA DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico organizzato.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 15, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La persona incaricata di depositare il contrassegno presso il Ministero dell'interno deve eleggere domicilio in Roma per poter ricevere le comunicazioni e le notificazioni previste dall'articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

[Articolo 1, comma 3, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 16 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Qualora venga depositato un contrassegno composto – cioè formato, al suo interno, da due o più simboli [paragrafo 3 a pagina 9] – è necessario che la persona sia munita di un **MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO e rilasciato dai presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici ai quali appartengono i singoli simboli della composizione.**

QUALORA IL CONTRASSEGNO CONTENGA UNO O PIÙ NOMINATIVI DI PERSONE DIVERSE DAL MANDANTE O DAL DEPOSITANTE, È NECESSARIO PRESENTARE, CONTESTUALMENTE AL CONTRASSEGNO, ESPRESSO CONSENSO ALL'USO DI TALE O TALI NOMINATIVI DA PARTE DEGLI INTERESSATI CON FIRMA AUTENTICATA DA UNO DEI SOGGETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE N. 53 DEL 1990.

In ogni caso, il deposito dev'essere fatto personalmente da colui che ha ricevuto il mandato: costui non può subdelegare altre persone.

Se a depositare il contrassegno sia lo stesso presidente o segretario del partito o gruppo politico, egli deve dimostrare tale sua qualità con idonea documentazione.

NON È AMMESSO IL DEPOSITO DI PIÙ DI UN CONTRASSEGNO DA PARTE DELLA MEDESIMA PERSONA.

NON PUÒ ESSERE CONFERITO MANDATO DA UNA MEDESIMA PERSONA A DEPOSITARE PIÙ DI UN CONTRASSEGNO.

[Articolo 1, commi 1 e 2, del d.P.R. 5 gennaio 1994, n. 14, e successive modificazioni]

In sostanza una medesima persona non può conferire mandato a depositare un contrassegno e poi depositarne un altro per la medesima consultazione.

In caso di contemporanea effettuazione delle elezioni della Camera, del Senato e della circoscrizione Estero, ogni forza politica può presentare un unico contrassegno per tutte le consultazioni o, in alternativa, può, al massimo, presentare fino a quattro contrassegni, purché un solo contrassegno per la Camera, un solo contrassegno per il Senato, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Camera, un solo contrassegno per la circoscrizione Estero - Senato.

Il contrassegno può essere anche figurato e dev'essere comunque depositato in tre esemplari.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 15, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Per evitare inconvenienti e difficoltà per l'esatta riproduzione dei contrassegni che saranno presentati, si ritiene opportuno suggerire che i contrassegni siano disegnati su carta lucida a inchiostro di china o tipografico. Qualora i contrassegni vengano presentati a colori, per consentire la loro più fedele riproduzione sulle schede di votazione e sui manifesti recanti le liste dei candidati, è opportuno che i contrassegni medesimi siano disegnati su carta bianca del tipo patinata opaca e possibilmente anche in *photocolor*. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a. si pone a disposizione di tutti i partiti o gruppi politici per realizzare i contrassegni da depositare.

È opportuno, inoltre, che i contrassegni vengano presentati in **DUE MISURE diverse**:

- **UNA MISURA DEL CONTRASSEGNO, in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 10 CM**, da utilizzare per la sua riproduzione sui manifesti recanti le liste dei candidati;

- **UN'ALTRA MISURA DELLO STESSO CONTRASSEGNO, anch'esso in tre esemplari**, circoscritto da un cerchio **DEL DIAMETRO DI 3 CM (3)** da utilizzare per la sua riproduzione sulle schede di votazione.

(3) – Novità introdotta dall'articolo 1, comma 8, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica], che ha

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 15, ultimo comma, e articolo 31, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

In tal modo i partiti o gruppi politici potranno avere una cognizione esatta e immediata di come risulterà il loro contrassegno sui manifesti con le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

Dovranno risultare racchiuse nel cerchio anche le diciture e le espressioni che fanno parte del contrassegno.

Le due dimensioni (10 cm e 3 cm) dovranno contenere lo stesso contrassegno, in modo da evitare dubbi su quale dei due disegni siano state riprodotte esattamente le caratteristiche del simbolo del partito o gruppo politico.

§ 6. – Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno.

Scaduto il termine per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno (ore 16 del 42° giorno precedente quello della votazione), quest'ultimo esaminerà i contrassegni depositati in base alle nor-

variato in tal senso l'articolo 31, comma 2, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, che disciplina il diametro del contrassegno da stampare sulle schede di votazione.

me di cui agli articoli 14 e 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Compiuto tale esame, il Ministero – per i contrassegni risultati regolari – **nei due giorni successivi a quello in cui è scaduto il termine per il deposito**, restituirà un esemplare al rispettivo depositante con l'attestazione dell'avvenuto deposito e della sua regolarità.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 16, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Qualora i contrassegni risultino in contrasto con le norme sopra illustrate, il Ministero inviterà il rispettivo depositante **a sostituirli entro 48 ore dalla notificazione dell'avviso** contenente il suddetto invito alla sostituzione.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Nel caso in cui non vengano designati i rappresentanti dei partiti o gruppi politici [si veda il capitolo III a pagina 33] o non venga presentato il programma con l'indicazione del capo della forza politica o

dell'unico capo della coalizione con il suo consenso [capitolo II a pagina 24], il deposito del contrassegno sarà considerato senza effetti.

§ 7. – Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni.

Le decisioni del Ministero dell'interno relative all'ammissione o all'invito a sostituire i contrassegni di lista non sono definitive. Contro le decisioni medesime è ammessa opposizione all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Possono presentare opposizione sia coloro che abbiano ricevuto l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia gli altri depositanti quando ritengano che uno dei contrassegni ammessi sia confondibile con il contrassegno da loro depositato.

Per mettere gli interessati in grado di conoscere i contrassegni depositati, il Ministero dell'interno esporrà, in apposite bacheche, tutti i simboli presentati.

In calce a ogni contrassegno esposto sarà indicato se esso è stato presentato per l'elezione della Camera

dei deputati, per l'elezione del Senato della Repubblica, per la circoscrizione Estero Camera e/o Senato o per tutte le consultazioni.

Le opposizioni debbono essere presentate al Ministero dell'interno **entro 48 ore dalla sua decisione.**

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Sia per le opposizioni contro l'invito a sostituire il proprio contrassegno, sia per le opposizioni contro l'ammissione di altri contrassegni, i termini decorrono dall'ora in cui è avvenuta la comunicazione che il Ministero è tenuto a fare ai sensi dell'articolo 16 citato, primo o secondo comma.

Le opposizioni debbono essere redatte in carta libera e notificate ai depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse entro lo stesso termine previsto per presentare opposizione.

La prova dell'avvenuta notificazione dev'essere allegata all'opposizione.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

§ 8. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni.

Il Ministero dell'interno farà pervenire le opposizioni all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte suprema di cassazione, man mano che le stesse saranno presentate.

Il suddetto Ufficio deciderà **entro 48 ore dalla ricezione**, sentiti i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

[Articolo 16, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'Ufficio centrale nazionale, appena adottate le proprie decisioni, le comunicherà agli interessati e al Ministero dell'interno.

Qualora venga respinta un'opposizione avverso l'invito del Ministero a sostituire il contrassegno, quello ricusato non può essere più sostituito.

§ 9. – Comunicazione dei contrassegni ammessi effettuata dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali regionali.

Il Ministero dell'interno, appena avrà adottato le proprie decisioni, trasmetterà ai singoli Uffici eletto-

rali regionali, per gli ulteriori provvedimenti di competenza, la riproduzione tipografica di tutti i contrassegni di lista regolarmente ammessi.

CAPITOLO II

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI,
DELLA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO
IN UNA COALIZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
DA ESSI RISPETTIVAMENTE PRESENTATE

DEPOSITO
DEI PROGRAMMI ELETTORALI
CON L' INDICAZIONE
DELLA PERSONA DESIGNATA
COME CAPO DELLA FORZA POLITICA
O COME UNICO CAPO DELLA COALIZIONE

§ 10. — Deposito, presso il Ministero dell'inter-
no, della dichiarazione di collegamento
da parte dei partiti o gruppi politici,
contemporaneamente al deposito del
proprio contrassegno.

L'articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 (4) stabilisce che:

1) I PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI POSSONO EFFETTUARE IL COLLEGAMENTO IN UNA COALIZIONE DELLE LISTE DA ESSI RISPETTIVAMENTE PRESENTATE,

2) LE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO dei partiti o gruppi politici DEBBONO ESSERE RECIPROCHE.

La dichiarazione di collegamento da parte di ciascun partito o gruppo politico è effettuata, presso il Ministero dell'interno, contestualmente al deposito del contrassegno [capitolo I a pagina 5 e seguenti], cioè negli stessi termini previsti per quest'ultimo (dalle ore 8 del 44° giorno alle ore 16 del 42° giorno antecedente quello della votazione).

LA DICHIARAZIONE DI COLLEGAMENTO PRESENTATA DA CIASCUN PARTITO O GRUPPO POLITICO HA EFFETTO PER TUTTE LE LISTE AVENTI LO STESSO CONTRASSEGNO presentate nelle varie regioni.

Tali dichiarazioni devono indicare le esatte denominazioni dei partiti o gruppi politici con i quali si intende effettuare il collegamento e una sintetica de-

(4) – Introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270 [Modifiche alle norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica].

scrizione dei contrassegni di tali partiti, che devono essere depositati presso il Ministero dell'interno negli stessi termini; *le medesime dichiarazioni devono essere sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con firma autenticata da notaio.*

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 14-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270]

Non sono, pertanto, consentite dalla legge, in ogni caso, dichiarazioni di collegamento differenziate per singole regioni o per gruppi di regioni, pena l'inefficacia di tali dichiarazioni, che sarà, comunque, accertata da parte dell'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

§ 11. – Deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma elettorale del partito o gruppo politico che si candida a governare.

Contestualmente al deposito del contrassegno, I PARTITI O GRUPPI POLITICI CHE SI CANDIDANO A GOVERNARE DEPOSITANO, presso il Ministero dell'interno, IL PROGRAMMA ELETTORALE nel quale di-

chiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come capo della forza politica.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 14-*bis*, comma 3, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270}

I PARTITI O GRUPPI POLITICI ORGANIZZATI, TRA LORO COLLEGATI IN COALIZIONE *CHE SI CANDIDANO A GOVERNARE*, DEPOSITANO UN *UNICO PROGRAMMA ELETTORALE* nel quale dichiarano il nome e cognome della persona da loro indicata come unico capo della coalizione.

{Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 14-*bis*, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270}

In entrambi i casi **IL *DEPOSITO DEL PROGRAMMA DEVE CONSIDERARSI OBBLIGATORIO*, PENA L'INEFFICACIA DEL DEPOSITO DEL CONTRASSEGNO**; tale programma dev'essere sottoscritto dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con **firma autenticata da notaio**, depositato *in originale e in altre due copie autenticate da notaio* e ad esso dev'essere allegato l'assenso all'investitura espresso dalla persona indicata come capo della forza politica o come unico

capo della coalizione. Nel rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, la suddetta persona, contestualmente, dovrà esprimere il consenso per il trattamento dei propri dati (5).

Entrambe le dichiarazioni (quella relativa all'assenso all'investitura e quella con la quale viene espresso il consenso per il trattamento dei propri dati personali) potranno essere effettuate con un unico atto, autenticato da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990 (6).

La legge non consente, in ogni caso, la presentazione di più di un programma elettorale da parte di ciascuna coalizione o singola forza politica non coalizzata.

§ 12. – Soggetti autorizzati a depositare la dichiarazione di collegamento e il programma elettorale, di cui ai paragrafi 10 e 11.

Gli adempimenti descritti nei paragrafo 10 (deposito della dichiarazione di collegamento) e 11 (deposito del programma elettorale) devono essere effet-

(5) – Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali]; in particolare, articoli 7, 8, 9 e 10.

(6) – Pagina 58, nota (13).

tuati dalle stesse persone – MUNITE DI MANDATO AUTENTICATO DA UN NOTAIO, rilasciato da parte del presidente o del segretario del partito o del gruppo politico organizzato – che depositano il contrassegno presso il Ministero dell'interno.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 14-*bis*, comma 4, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, aggiunto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270]

Nel caso di coalizione l'unico programma è depositata una sola volta, in originale, con altre due copie autentiche da *notaio*, e sottoscritto da *tutti i presidenti o segretari dei partiti o gruppi politici* organizzati che fanno parte della coalizione, con *firme autentiche da notaio*. Tale *unico programma* è presentato da un depositante il contrassegno di uno dei partiti o gruppi politici organizzati facenti parte della coalizione su mandato, autenticato da notaio, conferito da tutti i suddetti sottoscrittori del programma.

I soggetti incaricati del deposito dei contrassegni dei restanti partiti o gruppi politici facenti parte della stessa coalizione, all'atto del deposito del contrassegno e della dichiarazione di collegamento, indicano, ove possibile, il nominativo della persona incaricata di depositare tale unico programma elettorale, anche a nome degli stessi partiti o gruppi politici.

§ 13. – Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati. – Provvedimento sull'elenco dei collegamenti ammessi.

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, introdotto dall'articolo 1, comma 5, della legge 21 dicembre 2005, n. 270, l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione è tenuto a verificare la regolarità delle dichiarazioni di collegamento presentate in sede di deposito del contrassegno presso il Ministero dell'interno.

L'Ufficio centrale nazionale, a tal fine, verifica che le dichiarazioni siano sottoscritte dal presidente o segretario del partito o gruppo politico con *firma autenticata da notaio*, e che abbiano rispettato la condizione della reciprocità prevista dalla legge. Al contempo l'Ufficio verifica che tutti i partiti o gruppi politici reciprocamente collegati abbiano presentato un unico programma elettorale con un unico capo della coalizione, che ha dato l'assenso all'investitura, esprimendo, al contempo, l'assenso per il trattamento dei dati personali.

Per consentire la **verifica**, da parte dell'Ufficio centrale nazionale, della **regolarità dei collegamenti effettuati**, il Ministero dell'interno invierà al mede-

simo Ufficio centrale nazionale — non oltre i sette giorni successivi a quello in cui scade il termine per depositare i contrassegni (cioè non oltre il 35° giorno antecedente quello della votazione) — tutta la documentazione relativa alle dichiarazioni di collegamento e ai programmi delle coalizioni.

Sulla base di tale verifica l'Ufficio centrale nazionale adotterà un provvedimento recante l'elenco dei collegamenti ammessi, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* appena possibile e, comunque, non oltre il 20° giorno antecedente quello della votazione.

Atteso che l'articolo 14-*bis*, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 stabilisce che l'Ufficio centrale nazionale provvede a predisporre l'elenco dei collegamenti ammessi solo dopo aver ricevuto, dagli Uffici centrali circoscrizionali per l'elezione della Camera dei deputati e dagli Uffici elettorali regionali per l'elezione del Senato della Repubblica, le liste ammesse, tale elenco non dovrà più comprendere quei partiti o gruppi politici che, pur avendo presentato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno, non abbiano poi avuto liste ammesse con quel contrassegno in nessuna regione.

Pertanto il medesimo elenco comprenderà (necessariamente solo a livello nazionale e distintamente per l'elezione della Camera dei deputati e quella del Senato della Repubblica) i collegamenti a livello nazionale dei partiti o gruppi politici presenti con liste aventi il medesimo contrassegno in almeno una regione per la Camera e, rispettivamente, in almeno una regione per il Senato.

È tuttavia necessario che la deliberazione relativa al suddetto elenco – ferma restando la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* – venga adottata dall'Ufficio centrale nazionale subito dopo il 30° giorno antecedente quello di votazione (giorno di ricezione da parte dell'Ufficio centrale delle comunicazioni sulle liste ammesse) e che venga immediatamente comunicata agli Uffici elettorali regionali (non all'Ufficio elettorale regionale per la Valle d'Aosta, né all'Ufficio elettorale regionale per il Trentino - Alto Adige, né all'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero perché, in tali regioni e nella detta circoscrizione, non hanno effetto i collegamenti) anche per telefax o per via telematica, affinché tali Uffici regionali possano procedere quanto prima ai necessari sorteggi tra coalizioni e liste singole e poi all'interno di ciascuna coalizione.

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DEI RAPPRESENTANTI
DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
INCARICATI DI DEPOSITARE
LE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
REGIONALI

§14. – Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali.

Il *deposito obbligatorio del contrassegno* presso il Ministero dell'interno [capitolo I a pagina 5 e seguenti] ha lo scopo di dare ai partiti o gruppi politici la certezza di poter contraddistinguere le liste dei candidati con il contrassegno che loro hanno prescelto in tut-

te le regioni nelle quali intendono presentare liste di candidati

Allo stesso scopo – anche ai fini di tutela del contrassegno stesso – l'articolo 8 del d.lgs. n. 533 del 1993 e l'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni dispongono che *i partiti o gruppi politici debbono espressamente designare, presso il Ministero dell'interno, coloro i quali saranno incaricati di depositare le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali regionali.*

§ 15. – Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati.

L'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni dispone che **la presentazione delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare la lista dei candidati e i relativi documenti presso il rispettivo Ufficio elettorale regionale, dev'essere effettuata presso il Ministero dell'interno contemporaneamente al deposito del contrassegno e, quindi, non prima delle ore 8 del**

44° giorno e non oltre le ore 16 del 42° giorno antecedenti quello della votazione.

La designazione dei rappresentanti del partito o gruppo politico può essere fatta contestualmente per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica nonché per la circoscrizione Estero.

Per ogni regione dovranno essere designati un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente del partito o gruppo politico.

Di ogni rappresentante dovrà essere indicato, in modo chiaramente leggibile, nome, cognome, luogo e data di nascita.

La completezza e la precisione dei dati richiesti è necessaria per evitare ogni possibile contestazione nel momento in cui saranno presentate le liste dei candidati presso i singoli Uffici elettorali regionali.

La designazione dei rappresentanti dev'essere fatta con un unico atto per tutte le regioni. L'atto deve essere autenticato da un *notaio*.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 17, primo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, a tali rappresentanti può essere conferito, con le stesse modalità, anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste o, in alternativa, tali liste possono essere sottoscritte direttamente dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

[Articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

§ 16. – Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali regionali.

Il Ministero dell'interno comunica ai singoli Uffici elettorali regionali le designazioni dei rappresentanti che i partiti o gruppi politici hanno fatto per la rispettiva regione.

In caso di liste esonerate dall'obbligo delle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

[Articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

La comunicazione viene effettuata ai predetti Uffici entro il 36° giorno antecedente quello della votazione, cioè in tempo utile affinché gli Uffici elettorali regionali possano tenere presenti i nominativi dei designati al momento della presentazione delle liste dei candidati.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 17, primo comma, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

§ 17. - Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste.

Poiché può verificarsi che, nei giorni previsti per la presentazione delle liste dei candidati, il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente del partito o gruppo politico possono trovarsi, per sopravvenuti impedimenti, nell'impossibilità di assolvere al compito loro affidato, il legislatore ha previsto la possibilità che i partiti o gruppi politici possano *designare ALTRI rappresentanti supplenti*.

[Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La designazione non può riferirsi a più di due nominativi per regione e dev'essere effettuata con le

stesse modalità previste per le designazioni di cui al paragrafo 11 [pagina 17] entro il 35° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 17, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, come coordinato con i termini di presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 20, primo comma, del medesimo testo unico]

La formulazione letterale della citata disposizione prevede ancora, quale termine massimo, il 33° giorno, ma l'articolo 20 del testo unico e successive modificazioni ha stabilito che le liste dei candidati devono essere presentate dal 35° al 34° giorno antecedenti quello della votazione; è pertanto evidente che il termine ultimo per designare eventualmente *ALTRI rappresentanti supplenti* non può che essere, ora, il 35° giorno antecedente, poiché il Ministero deve dare immediata e tempestiva comunicazione dei nuovi nominativi agli Uffici elettorali regionali interessati.

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO
GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

CAPITOLO IV

FORMAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 18. – Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati presso ciascun Ufficio elettorale regionale.

Per presentare una lista di candidati nelle *regioni* del territorio nazionale (7) la legge richiede la produzione dei seguenti documenti, che vengono illustrati nei paragrafi successivi:

(7) – Le liste dei candidati e la relativa documentazione devono essere presentate dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale.

Le regioni sono quelle espressamente indicate nell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni: Piemonte; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino - Alto Adige; Veneto; Friuli - Venezia Giulia; Liguria; Emilia - Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

- a) dichiarazione di presentazione della lista dei candidati [paragrafo 20 a pagina 46];
- b) certificato nel quale si attesta che i presentatori, cioè i sottoscrittori della lista, sono elettori di un comune della regione [paragrafo 21 a pagina 67];
- c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato [paragrafo 22 a pagina 74];
- d) dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità [paragrafo 22-*bis* a pagina 77];
- e) certificato nel quale si attesta che ogni candidato della lista è iscritto nelle liste elettorali di un comune della Repubblica [paragrafo 23 a pagina 80].

Il contrassegno di lista dev'essere stato preventivamente depositato presso il Ministero dell'interno e da questo ammesso e comunicato a ciascun Ufficio elettorale regionale [paragrafo 1 a pagina 5 e paragrafo 13 a pagina 30]; il contrassegno non dev'essere allegato agli atti relativi alle candidature; nel momento in cui depositeranno la lista dei candidati, i partiti o gruppi politici faranno riferimento, nella dichiarazione di presentazione della lista, al contrassegno depositato presso il Ministero e da questo ammesso.

Al riguardo, si ritiene opportuno soggiungere, sin d'ora, che – come asserito dal Consiglio di Stato con parere della prima sezione n. 283 / 00 del 13 dicembre 2000 a proposito delle elezioni amministrative – in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale **non si applicano – nell'ambito del procedimento elettorale preparatorio, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature – i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.**

Non sono, pertanto, ammesse:

- 1) l'autocertificazione (articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000) per l'iscrizione nelle liste elettorali;
- 2) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000);
- 3) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento (l'articolo 41, comma 2, del citato d.P.R. n. 445 del 2000 si riferisce ai soli certificati anagrafici e a quelli di stato civile, con esclusione, quindi, dei certificati elettorali);
- 4) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica.

Si rappresenta, inoltre, che le disposizioni del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 [Codice dell'ammini-

strazione digitale], e successive modificazioni – a norma dell'articolo 2, comma 6, primo periodo, del medesimo atto normativo – « non si applicano limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali. ».

§ 19. – Lista dei candidati.

L'iniziativa per formare le liste dei candidati, relativamente *a ogni regione*, spetta ai partiti o gruppi politici organizzati che abbiano depositato regolarmente, presso il Ministero dell'interno, il contrassegno di lista, l'eventuale dichiarazione di collegamento, il programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica o dell'unico capo della coalizione e le designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali.

[Articolo 8 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articoli 14, 14-bis e 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Ogni lista è composta da un elenco di candidati presentati secondo un determinato ordine ed è formata, complessivamente, da un numero di candidati *non superiore* al numero dei seggi assegnati alla

regione (8) *ma non inferiore* a un terzo del predetto numero.

[Articolo 9, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

La lista deve contenere:

- il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita di ognuno dei candidati che la compongono; ogni candidato deve aver compiuto il 40° anno di età entro il giorno di inizio della votazione;

- l'indicazione della regione per la quale la lista viene presentata;

- il contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno e da questo ammessi, con cui s'intende contraddistinguere la lista.

[Articoli 5 e 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Nessun candidato può essere compreso in liste con diversi contrassegni nella stessa o in un'altra regione, pena la nullità della sua elezione.

(8) – L'assegnazione dei seggi alle singole regioni per l'elezione del Senato della Repubblica è effettuata con un d.P.R. che viene emanato contemporaneamente al d.P.R. di convocazione dei comizi elettorali [articolo 3 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni] e a quello di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni per la Camera.

{Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 19, comma 1, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

A pena di nullità dell'elezione, nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.

{Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 19, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

§ 20. – Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.

La lista dei candidati dev'essere ovviamente presentata con un'apposita dichiarazione scritta.

La legge non prescrive una particolare formulazione per tale dichiarazione: è quindi sufficiente che essa contenga i requisiti sostanziali richiesti dalla legge.

Si allegano due schemi di dichiarazione che i presentatori potranno prendere a modello:

- uno per il caso in cui la lista sia esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni [allegato n. 1 a pagina 159];

- l'altro da utilizzare invece nel caso in cui la lista sia tenuta a raccogliere le sottoscrizioni [allegati n. 2 e n. 2-bis alle pagine 165 e 173].

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, per essere regolare, oltre alle generalità dei candidati, deve contenere i requisiti essenziali richiesti dalla legge e che sono i seguenti:

a) firme dei sottoscrittori (salvo che la lista abbia diritto all'esonero) [lettera A) a pagina seguente]; **tali sottoscrittori devono essere elettori del Senato della Repubblica, avendo compiuto, alla data della votazione, almeno il venticinquesimo anno di età.**

b) sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista di candidati da parte del presidente o segretario del partito ovvero del rappresentante cui è conferito espressamente tale potere (articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni) per le liste aventi diritto all'esonero [lettera B) a pagina 55];

c) autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista, nel caso in cui la lista sia obbligata a raccogliere le sottoscrizioni [lettera C) a pagina 58];

- d)* stampa e descrizione del contrassegno della lista di candidati [lettera *D*) a pagina 63];
- e)* indicazione dei delegati di lista [lettera *E*) a pagina 65].

A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. – Casi in cui è previsto l’esonero dall’obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

[Articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232 (9)]

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, *per ogni singola regione*, dev’essere sottoscritta, pena la sua invalidità:

(9) – L’articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell’anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell’articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

- da almeno 250 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni fino a 500.000 abitanti (10);

- da almeno 438 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti (10);

- da almeno 875 e da non più di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle regioni con più di 1.000.000 di abitanti (10);

[Articolo 9, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, conver-

«a) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-bis, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera a), primo periodo, e lettera b), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera c), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

(10) – Si ricorda che le liste dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica e la relativa documentazione si presentano dalle ore 8 del 35° giorno sino alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione [articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni].

tito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232]

Ed invero, la riduzione prevista dal decreto-legge n. 223 / 2012 dev'essere riferita **ESCLUSIVAMENTE AL NUMERO MINIMO**, dato che la *ratio* della norma va ravvisata nella finalità di facilitare gli adempimenti elettorali dei candidati e dei partiti. Di conseguenza deve considerarsi non ridotto il numero massimo di sottoscrizioni previsto, a regime, dalle citate disposizioni.

[Vedi Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994]

Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53]

È stato chiesto se fra i sottoscrittori delle liste possano figurare gli stessi candidati. Il Ministero ritiene di confermare la soluzione negativa data al quesito: ciò per la logica incompatibilità che sembra sussistere tra la qualità di candidato e quella di sottoscrittore della propria candidatura nonché per una necessaria esigenza di serietà alla quale dev'essere informata l'esecuzione di un adempimento assai delicato del procedimento preliminare alla votazione.

Nessun elettore può partecipare alla presentazione di più di una lista di candidati [ammenda da 200 euro a 1.000 euro].

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, sesto comma, e articolo 106 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Si richiama inoltre l'attenzione sulle seguenti disposizioni – contenute nell'articolo 18-*bis* del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 – le quali stabiliscono espressamente i CASI IN CUI LE LISTE SONO ESONERATE DALLA RACCOLTA DELLE SOTTOSCRIZIONI.

1) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È RICHIESTA per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

[Articolo 9, comma 3, primo periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

2) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 1, del testo unico n. 361 del 1957 con almeno due partiti o

gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione dell'ultima elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, con contrassegno identico a quello depositato per le presenti elezioni del Senato della Repubblica ai sensi dell'articolo 14 del testo unico n. 361 del 1957.

[Articolo 9, comma 3, secondo periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Come già detto, in tutti i casi di esonero dalla raccolta delle sottoscrizioni la presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso il rispettivo Ufficio elettorale regionale.

[Articolo 8 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

Si ribadisce che il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI esonerata dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni DEV'ESSERE AUTENTICATA DA UN NOTAIO O DA UN CANCELLIERE DI TRIBUNALE ovvero da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge n. 53 del 1990 (11).

3) NESSUNA SOTTOSCRIZIONE È ALTRESÌ RICHIESTA per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica.

[Articolo 9, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Al fine di fornire utili elementi agli Uffici elettorali regionali per la valutazione del diritto all'esonero dalle sottoscrizioni, il Ministero dell'interno trasmetterà a tali Uffici la comunicazione della Camera e del Senato relativa alle denominazioni dei partiti o gruppi politici presenti nel Parlamento di cui all'articolo 18-*bis* del testo unico n. 361 nonché dei partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze

(11) - L'articolo 14 è riportato a pagina 58, nota (13).

linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche.

Il Ministero trasmetterà, inoltre, a tutti i suddetti Uffici centrali, l'elenco dei contrassegni con i quali è stato conseguito almeno un seggio di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia.

A sua volta [come precisato nel paragrafo 13 a pagina 30] l'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione comunicherà ai medesimi uffici l'elenco dei collegamenti effettuati regolarmente, ai sensi dell'articolo 14-*bis* del testo unico n. 361 del 1957, con almeno due partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali.

Ed invero, tali collegamenti vengono effettuati in sede di deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno: la regolarità delle dichiarazioni di collegamento e di tutta la relativa documentazione (quali la sussistenza della necessaria reciprocità, unico programma elettorale con l'indicazione dell'unico capo della coalizione) è accertata dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione a livello nazionale e **non può essere riesaminata in sede regionale.**

B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.

I. - PER LE LISTE CON OBBLIGO DI SOTTOSCRIZIONI, per sottoscrivere una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati da parte degli elettori valgono le norme di cui all'articolo 9 comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e agli articoli 18-*bis* e 20 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Le firme della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati debbono avvenire su appositi moduli, nei quali debbono essere riportati:

- il contrassegno di lista,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati,
- il nome, cognome, luogo e data di nascita di ognuno dei sottoscrittori;
- l'indicazione del comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La sottoscrizione della dichiarazione di presentazione della lista da parte di coloro che, eventualmente, non sappiano o non siano in grado, anche temporaneamente, di sottoscrivere a causa di un impedimento fisico potrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (12).

Il presentatore che si trovi nelle condizioni anzidette può rendere la dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi a un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco.

(12) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, è così formulato:

« I presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per fisico impedimento possono fare la loro dichiarazione in forma verbale, alla presenza di due testimoni, innanzi ad un notaio o al segretario comunale o ad altro impiegato all'uopo delegato dal sindaco. Della dichiarazione è redatto apposito verbale, da allegare alla lista.».

Di tale dichiarazione dev'essere redatto un apposito verbale che sarà allegato agli atti della presentazione della lista.

II. - PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, si ribadisce che la dichiarazione di presentazione della lista dev'essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti del partito medesimo incaricati di effettuare il deposito della lista dei candidati presso il rispettivo Ufficio elettorale regionale [articolo 17 primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957].

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Il Ministero dell'interno comunica a ciascun Ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste.

[Articolo 9, comma 3, quarto periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

L'articolo 9, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n. 533 prevede testualmente che LA FIRMA DEL SOTTOSCRITTORE DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEI CANDIDATI ESONERATA DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

dev'essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Tuttavia, atteso il chiaro disposto dell'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, prevedendosi un altro soggetto autenticante oltre al notaio, non può che trovare applicazione, anche in tale contesto, l'elenco degli ufficiali autenticanti previsti dal medesimo articolo 14 (13).

[Articolo 9, comma 3, quinto periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista.

(per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni)

LE FIRME DEGLI ELETTORI CHE SOTTOSCRIVONO LA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DELLA LISTA dei candidati DEVONO ESSERE AUTENTICATE DA UNO DEI SOGGETTI ESPRESSAMENTE INDICATI nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni (13).

(13) – L'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 14.

« 1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio 1948, n. 29 [ora: dal decreto legislativo 20 dicembre

{Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

1993, n. 533], dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 1976, n. 240, e dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali, e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

« 2. L'autenticazione deve essere redatta con le modalità di cui [al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15] [ora: articolo 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), riportato a pagina 63, nota (17)].

« 3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.».

[Articolo 18-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

In base al citato articolo 14 della legge n. 53 del 1990, **sono competenti ad eseguire le autenticazioni** — *che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste da leggi elettorali o referendarie nazionali:*

- i notai stessi,
- i giudici di pace,
- i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate dei tribunali,
- i segretari delle procure della Repubblica,
- i presidenti delle province,
- i sindaci,
- gli assessori comunali,
- gli assessori provinciali,
- i presidenti dei consigli comunali,
- i presidenti dei consigli provinciali,
- i consiglieri provinciali che abbiano comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia,
- i consiglieri comunali che abbiano comunicato la propria disponibilità al sindaco,
- i presidenti dei consigli circoscrizionali,
- i vicepresidenti dei consigli circoscrizionali,
- i segretari comunali,

- i segretari provinciali,
- i funzionari incaricati dal sindaco,
- i funzionari incaricati dal presidente della provincia.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, quinto comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

[Articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

Il Ministero della Giustizia ha espresso il parere secondo il quale i pubblici ufficiali previsti dal citato articolo 14, ai quali è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori, dispongono del potere di autenticare le sottoscrizioni esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari.

A norma dell'articolo 14, comma 2, della legge n. 53 del 1990 e successive modificazioni, **L'AUTENTICAZIONE DEV'ESSERE COMPIUTA CON LE MODALITÀ ATTUALMENTE PREVISTE DALL'ARTICOLO 21, COMMA 2, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445 (14)**, e che sono le seguenti:

(14) – Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 [Testo unico delle disposizioni legislative e regola-

- l'autenticazione dev'essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è stata apposta in sua presenza previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive;

- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data e il luogo dell'autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso e il timbro dell'ufficio.

mentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)], ha abrogato la legge 4 gennaio 1968, n. 15 (articolo 77, comma 1), e ha disciplinato l'autenticazione delle sottoscrizioni nell'articolo 21, comma 2, il quale dispone:

« Articolo 21. – *Autenticazione delle sottoscrizioni.*

«1. (*Omissis*).

«2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data e il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio (R).».

Le sottoscrizioni, con le relative autenticazioni, sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature (15).

[Articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni]

Per l'autenticazione è dovuto dai richiedenti, al notaio o al cancelliere, l'onorario di 0,05 euro [già lire 100] per ogni sottoscrizione autenticata.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, quinto comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati.

Nella dichiarazione di presentazione della lista e nei relativi atti separati [allegati n. 2 e n. 2-bis alle pagine 165 e 173] dev'essere indicato il contrassegno con il quale s'intende contraddistinguere la lista

(15) – Le liste dei candidati per l'elezione del Senato della Repubblica e la relativa documentazione si presentano dalle ore 8 del 35° giorno sino alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione [articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni].

medesima; il contrassegno può essere soltanto quello depositato presso il Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico che presenta la lista e ammesso dal Ministero medesimo.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, settimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il contrassegno dev'essere stampato sulla dichiarazione e descritto *con precisione* in modo che l'Ufficio elettorale regionale possa individuarlo senza equivoci tra quelli che sono stati ammessi e comunicati dal Ministero dell'interno.

I partiti e i gruppi politici che non abbiano depositato regolarmente il proprio contrassegno presso il Ministero dell'interno non possono partecipare alla presentazione delle liste dei candidati.

Qualora, nella dichiarazione di presentazione della lista dei candidati, sia indicato un contrassegno diverso da quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, la lista sarà ricusata dall'Ufficio elettorale regionale.

Saranno, ovviamente, considerati validi gli atti e le sottoscrizioni raccolte su moduli riportanti il contrassegno sostituito su invito del Ministero dell'interno, purché il nuovo contrassegno, depositato in

sua sostituzione, sia stato ammesso dal medesimo Ministero.

E) Indicazione dei delegati di lista

(autorizzati, a loro volta, a designare i rappresentanti della lista medesima presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio elettorale regionale nonché a svolgere altri compiti)

La dichiarazione di presentazione della lista deve anche indicare *due delegati effettivi e due delegati supplenti della lista* medesima, autorizzati:

- a designare i rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione e presso l'Ufficio elettorale regionale (16) [articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 e articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957];
- a prendere cognizione delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista;
- a ricevere le comunicazioni;
- a proporre i ricorsi di cui all'articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e 23 del citato testo unico;

(16) – Capitolo V a pagina 83.

- ad assistere alle operazioni di sorteggio delle coalizioni e delle liste, previste dall'articolo 211, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 533.

Nulla vieta che vengano designati come delegati di lista alcuni sottoscrittori oppure i candidati o i rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 (cioè i rappresentanti del partito o gruppo politico incaricati di depositare la lista dei candidati presso l'Ufficio elettorale regionale).

L'indicazione dei delegati di lista non è un requisito essenziale della dichiarazione di presentazione della lista.

Un'eventuale mancata indicazione di tali delegati non importerà la nullità della dichiarazione; avrà, come conseguenza, l'impossibilità, da parte del partito o gruppo politico presentatore della lista, di nominare propri rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione, presso gli Uffici elettorali regionali nonché di presentare ricorsi contro le decisioni di eliminazione della lista o di suoi candidati e di assistere alle operazioni di sorteggio del numero d'ordine da assegnare alle coalizioni e alle liste non collegate, nonché a ciascuna lista all'interno delle coalizioni.

§ 21. – Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori di un comune della regione.

I. – Prima di illustrare il presente paragrafo, sembra opportuno fornire chiarimenti sull'applicabilità, ai procedimenti elettorali, delle disposizioni introdotte per finalità di semplificazione dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nella normativa generale in materia di documentazione amministrativa.

In particolare, l'articolo 40, comma 01, del testo unico di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (come inserito dall'articolo 15, comma 1, della legge n. 183 del 2011) prevede testualmente che:

« Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti fra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. ».

Inoltre, il comma 02 del citato articolo 40 dispone che, *sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati*, sia apposta, a pena di nullità, la dicitura :

« IL PRESENTE CERTIFICATO NON PUÒ ESSERE PRODOTTO AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI PRIVATI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI. ».

Tuttavia – per quanto concerne i **procedimenti elettorali**, relativamente alla presentazione delle liste e all'accettazione delle candidature con riferimento alla raccolta delle sottoscrizioni – è stato ritenuto che **LE DISPOSIZIONI RICHIAMATE IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE DOCUMENTALE E PROCEDIMENTALE** – anche in base alla consolidata prassi amministrativa confortata dalla giurisprudenza – **NON SIANO CON ESSI COMPATIBILI.**

È noto che i **procedimenti elettorali** sono disciplinati da una normativa assolutamente 'speciale' la quale non può essere derogata da disposizioni di carattere generale che non apportino alcuna espressa modificazione alla normativa specifica.

La tesi è stata già affermata dal Consiglio di Stato, Prima Sezione, con parere n. 283 / 2000 del 13 dicembre 2000 in tema di elezioni amministrative.

Con quest'ultimo documento viene confermato l'indirizzo interpretativo innanzi espresso, ritenendosi che le anzidette disposizioni in materia di 'autodichiarazioni' non possano trovare applicazione alle

certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni a soggetti privati concernenti l'accertamento dell'iscrizione nelle liste elettorali ai fini dell'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo o anche del diritto d'iniziativa popolare referendaria.

Ne consegue che — per assicurare, anche a beneficio dei promotori della raccolta delle sottoscrizioni, la piena certezza della legittimità delle varie fasi endoprocedimentali connesse ai procedimenti di presentazione delle liste dei candidati o a quelli d'iniziativa popolare referendaria — **rimane necessario produrre i certificati di iscrizione nelle liste elettorali, i quali devono perciò considerarsi come legittimamente esibiti e del tutto validi.**

II. — Per garantire l'esistenza della condizione di elettore di un **comune della regione** nei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista e per rendere facile e rapido l'accertamento di tale condizione, è necessario che la lista dei candidati sia corredata dei **certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito indicato.**

Tali certificati potranno essere anche collettivi, cioè redatti in un unico atto, e dovranno essere rilasciati dai sindaci dei singoli comuni della regione, ai quali appartengano i sottoscrittori, che ne attestino

l'iscrizione nelle liste elettorali della regione medesima (17).

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, terzo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il rilascio dei certificati deve avvenire, da parte del comune, entro il termine perentorio di 24 ore dalla richiesta.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La legge prevede la sanzione della reclusione da sei mesi a un anno a carico del sindaco inadempiente; se l'inadempimento non è doloso, la pena è diminuita della metà.

[Articolo 27 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 105 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

(17) – La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato [Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994].

Ogni ritardo, doloso o colposo, da parte dei sindaci nel rilasciare tali certificati recherebbe gravissimo pregiudizio alla presentazione delle liste nei termini prescritti; pertanto ciò dev'essere evitato con l'uso tempestivo dei mezzi che la legge pone a disposizione dell'autorità governativa.

I Prefetti dovranno, quindi, avvalersi, nel caso, della facoltà loro concessa dall'articolo 54, comma 8, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (18), per inviare un commissario presso il comune inadempiente appena se ne manifestasse la necessità, per l'immediato rilascio dei certificati.

Deve tenersi presente, in ogni caso, che – ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 (19) – *gli elettori residenti all'estero sono elettori delle*

(18) – [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali].

L'articolo 54 (Attribuzioni del sindaco nei servizi di competenza statale), comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è così formulato:

« 1. - 7. (*Omissis*).

« 8. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto può nominare un commissario per l'adempimento delle funzioni stesse.».

« 9. - 10. (*Omissis*).

(19) – [Norme per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero].

regioni del territorio nazionale solo se optano espressamente per l'esercizio del voto in Italia o – a norma dell'articolo 19 della medesima legge n. 459 del 2001 (20) – **se sono residenti** in Stati con i cui Governi non sono state concluse intese in forma semplificata, necessarie per l'applicazione delle disposizioni sul voto per corrispondenza o negli Stati in cui la situazione politica o sociale non garantisce l'esercizio del voto secondo le condizioni dettate dal citato articolo 19, comma 1. Pertanto, al fine di certificare tale requisito, è necessario allegare, per tali elettori, anche la certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R.

L'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, è così formulato:

« 1. I cittadini italiani residenti all'estero, iscritti nelle liste elettorali di cui all'articolo 5, comma 1, votano nella circoscrizione Estero, di cui all'articolo 48 della Costituzione, per l'elezione delle Camere e per i referendum previsti dagli articoli 75 e 138

« 2. Gli elettori di cui al comma 1 votano per corrispondenza.

« 3. Gli elettori di cui al comma 1 possono esercitare il diritto di voto in Italia, e in tale caso votano nella circoscrizione del territorio nazionale relativa alla sezione elettorale in cui sono iscritti, previa opzione da esercitare per ogni votazione e valida limitatamente ad essa.».

(20) – L'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 [Norme per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

2 aprile 2003, n. 104 (21) o, rispettivamente, la certificazione consolare che l'elettore è residente in

« 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane concludono intese in forma semplificata con i Governi degli Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:

«a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si svolga in condizioni di eguaglianza, di libertà e di segretezza;

«b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro partecipazione a tutte le attività previste dalla presente legge.

« 2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle intese in forma semplificata concluse, che entrano in vigore, in accordo con la controparte, all'atto della firma.

« 3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia possibile concludere le intese in forma semplificata di cui al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia.

« 4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

uno Stato senza intesa o in uno Stato di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001.

§ 22. – Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Altro documento da allegare alla lista è la **dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista medesima.**

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 18, comma 5, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Per compilare la dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati non è richiesta alcuna formalità particolare.

(21) – [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero].

L'articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, è così formulato:

« 1. - 4. (*Omissis*).

« 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

« 6. (*Omissis*).».

È evidente però che tale dichiarazione dovrà essere singola e non collettiva e che non potrà contenere condizioni o riserve in contrasto con la legge, o anche tali da rendere dubbia la volontà di accertare, *sic et simpliciter*, la candidatura.

L'accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista è richiesta al momento in cui avviene la presentazione della lista.

Pertanto la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che rechi, eventualmente, una data anteriore all'accettazione della candidatura deve ritenersi assolutamente regolare, in linea con l'indirizzo giurisprudenziale formatosi su analoga questione sorta nelle elezioni amministrative.

[Consiglio di Stato: 5^a sezione, decisione 3 maggio 1983, n. 134; decisione 6 luglio 1994, n. 732]

Si allega, a titolo esemplificativo, uno schema di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati [allegato n. 3 a pagina 165].

La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato e autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 58, nota (13)].

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 18-*bis*, comma 1, terzo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, la dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere autenticata da un'autorità diplomatica o consolare italiana: essi, se residenti all'estero, possono candidarsi nel territorio nazionale solo previa opzione per il voto in Italia (o se residenti in uno degli Stati di cui all'articolo 19 della legge n. 459 del 2001).

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 18-*bis*, comma 1, ultimo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

[Articolo 8, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459]

Il candidato che faccia parte di una lista non può accettare la candidatura per liste aventi contrassegni diversi nella stessa o in altra regione. Nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. L'elezione, in ciascuna regione, del candidato che non abbia osservato tali disposizioni è nulla.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

{Articolo 19 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

§ 22-bis. – Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Un altro documento da allegare alla lista è la DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI OGNI CANDIDATO NELLA QUALE SI ATTESTA CHE IL CANDIDATO MEDESIMO NON SI TROVA IN ALCUNA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ prevista dalla legge (22).

(22) – Si riportano gli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], pubblicato nella *Gazzetta ufficiale - Serie generale* n. 3 del 4 gennaio 2013.

« Articolo 1. – *Incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di deputato e di senatore:

« a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale;

« b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o

tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale;

« c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale.

« Articolo 2. – *Accertamento dell'incandidabilità in occasione delle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.*

« 1. L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

« 2. L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio elettorale regionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, rese da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

« 3. Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

{Articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235}

La dichiarazione è resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni (23).

« 4. Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio elettorale regionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.».

(23) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

Per compilare la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta l'insussistenza della condizione di incandidabilità non è richiesta alcuna formalità particolare. Un modello di dichiarazione è riportato nell'allegato n. 3-*bis* [pagina 185].

§ 23. – Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per evitare che persone prive dell'elettorato attivo partecipino alle elezioni in qualità di candidati e possano falsare i risultati della consultazione, l'articolo 20, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 richiede esplicitamente che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia corredata anche dei **certificati nei quali si attesta che i candidati che fanno parte della lista sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica** (24).

(24) – La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato [Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994].

Per quanto riguarda il rilascio di tali certificati, valgono le modalità e le garanzie richiamate nel paragrafo 21 [pagina 67] per il rilascio degli analoghi certificati per i presentatori delle liste dei candidati.

§ 23-bis. – Diminuzione dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici che, nel complesso delle liste depositate e ammesse, abbiano inserito un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale.

L'articolo 1 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (25) – nel determinare (comma 1) l'ammontare dei con-

(25) – Legge 6 luglio 2012, n. 96 [Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici ecc.]:

« Articolo 1 – *Riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici.*

« 1. I contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici sono ridotti a euro 91.000.000 annui, il 70 per cento dei quali, pari a euro 63.700.000, è corrisposto come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica. Il restante 30 per cento, pari a euro 27.300.000, è erogato, a titolo di cofinanziamento, ai sensi dell'articolo 2. Gli importi di cui al presente comma sono da considerare come limiti massimi.

« 2. - 6. (*Omissis*).

« 7. I contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico sono diminuiti del 5 per cento

tributi pubblici corrisposti ai partiti e movimenti politici come rimborso delle spese sostenute per le consultazioni elettorali e quale contributo per l'attività politica – ha disposto (comma 7) la **diminuzione** dei contributi pubblici di cui al comma 1 spettanti a ciascun partito o movimento politico **in ragione del 5 per cento** qualora il partito o il movimento politico abbia presentato, **nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento**, un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

§ 24. – Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo.

Gli atti e i documenti richiesti dalla legge a corredo della presentazione delle liste dei candidati sono esenti dal pagamento delle imposte di bollo.

qualora il partito o il movimento politico abbia presentato nel complesso dei candidati ad esso riconducibili per l'elezione dell'assemblea di riferimento un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale, con arrotondamento all'unità superiore.

« 8. (*Omissis*).».

CAPITOLO V

**PRESENTAZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
REGIONALI**

§ 25. – Modalità di presentazione delle liste dei candidati relative alle regioni del territorio nazionale presso gli Uffici elettorali regionali.

La presentazione delle liste dei candidati – intesa come loro materiale consegna agli uffici competenti – è regolata dall'articolo 9, comma 5, del d.lgs. m. 533 del 1993 e dagli articoli 20 e 21 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Le liste dei candidati debbono essere presentate, per ciascuna regione, presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale (26) insieme agli atti specificati nei capitoli precedenti.

(26) – Le regioni sono quelle espressamente indicate nell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni: Piemon-

La presentazione delle liste e della relativa documentazione dev'essere effettuata **ESCLUSIVAMENTE DA UNA DELLE PERSONE GIÀ DESIGNATE DAL PARTITO O GRUPPO POLITICO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO** ai sensi dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 [paragrafo 14 a pagina 33].

Ciascun Ufficio elettorale regionale, al termine delle proprie operazioni di esame delle liste – dopo aver ricevuto comunicazione [paragrafo 13 a pagina 30] dell'elenco dei collegamenti ammessi dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione – assegna, **mediante sorteggio**, un numero progressivo a ciascuna coalizione di liste e a ciascuna lista non collegata **nonché, con ulteriori sorteggi**, un numero progressivo a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione. Pertanto i contrassegni delle liste verranno riportati, sui rispettivi manifesti e sulle corrispondenti schede della regione, **secondo l'ordine risultato dai suddetti sorteggi** e non in base all'ordine di presentazione o di ammissione.

te; Valle d'Aosta; Lombardia; Trentino - Alto Adige; Veneto; Friuli - Venezia Giulia; Liguria; Emilia - Romagna; Toscana; Umbria; Marche; Lazio; Abruzzi; Molise; Campania; Puglia; Basilicata; Calabria; Sicilia; Sardegna.

§ 26. – Termini di presentazione delle liste dei candidati agli Uffici elettorali regionali.

La presentazione delle liste dei candidati deve avvenire **TASSATIVAMENTE** dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente la data della votazione.

{Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Ai fini della presentazione delle liste, la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale resta aperta dalle ore 8 alle ore 20 nei due giorni compresi nel predetto periodo (35° - 34° giorno antecedente) anche se festivi.

{Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 20, primo comma, citato}

§ 27. – Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale, nel momento della presentazione delle liste dei candidati.

La cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale avente sede nel capoluogo di ciascuna regione deve **accertare** – *per ogni lista di candidati presentata nella regione* – **l'identità della persona che effettua il deposito** e verificare che questa sia stata designata, *per la medesima regione*, dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico n. 361 [paragrafo 14 a pagina 33]

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'articolo 21, primo comma, dispone che – *se la lista è depositata da una persona diversa* da quelle designate per la regione presso il Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 17 – la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale deve menzionare espressamente la circostanza nel verbale di ricezione degli atti relativi alle liste [allegato n. 4 a pagina 189]. Per evitare possibili controversie, si suggerisce di inserire a verbale le risultanze dell'accertamento anzidetto anche quando siano positive, cioè anche qualora la persona che deposita la lista sia stata regolarmente designata.

Pertanto, per ogni lista depositata, dev'essere redatto un verbale di ricevuta degli atti che riguardano la sua presentazione.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 21, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Il verbale di ricevuta dev'essere redatto in due esemplari e sottoscritto sia dal cancelliere sia dal presentatore. Una delle copie è consegnata immediatamente al presentatore e l'altra è allegata agli atti relativi alla lista da trasmettere all'Ufficio elettorale regionale.

La cancelleria attribuisce ad ogni lista di candidati un numero d'ordine progressivo secondo l'ordine in cui la lista è stata depositata; ciò ai soli fini della verbalizzazione poiché tale numero è comunque ininfluenza ai fini della riproduzione dei contrassegni sui manifesti con le coalizioni e le liste dei candidati e sulle schede di votazione.

A norma dell'articolo 21, secondo comma, del testo unico n. 361, nel verbale di ricevuta degli atti relativi alla presentazione della lista dovrebbe essere fatta menzione soltanto della lista, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, del contrassegno di lista, e del numero d'ordine progres-

sivo attribuito a ciascuna lista al momento della presentazione.

Appare tuttavia raccomandabile che il verbale di ricevuta contenga *anche* l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati: ciò per evitare contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.

Allo stesso scopo sarà bene specificare nel verbale il giorno e l'ora precisa in cui la lista è stata presentata.

Immediatamente dopo il ricevimento delle singole liste con i relativi documenti, la cancelleria dovrà rimmetterle all'Ufficio elettorale regionale per l'esame e le determinazioni di competenza.

CAPITOLO VI

L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

E LE OPERAZIONI RELATIVE

ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 28. – Composizione dell'Ufficio elettorale regionale.

L'Ufficio elettorale regionale è costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale nel cui ambito si trova il comune capoluogo della regione.

{Articolo 7 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

L'Ufficio è composto da tre magistrati, di cui uno presiede, nominati dal presidente della Corte d'appello o del Tribunale, entro i tre giorni successivi a quello in cui è pubblicato, nella *Gazzetta Ufficiale*, il decreto del Presidente della Repubblica con il quale sono convocati i comizi elettorali.

La legge prevede che vengano aggregati altri magistrati all'Ufficio elettorale regionale soltanto per il compimento di alcune operazioni successive alla votazione (riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati) ma nulla stabilisce per la supplenza dei componenti dell'Ufficio per le altre operazioni di sua competenza, tra le quali quelle relative all'esame e all'ammissione delle liste dei candidati. Sembra pertanto opportuno che, al momento in cui viene costituito l'Ufficio elettorale regionale, siano nominati anche membri supplenti per il caso di assenza o impedimento dei titolari, in numero adeguato a giudizio del presidente.

§ 29. – Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Prima di illustrare le operazioni che l'Ufficio elettorale regionale deve compiere ai sensi della normativa vigente in materia di ammissione delle liste dei candidati, si fa presente che **le operazioni devono essere ultimate entro il giorno successivo a quello in cui scade il termine di presentazione delle liste, cioè entro il 33° giorno antecedente quello della votazione, ciò salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993.**

§ 30. – Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate.

Le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, per quanto riguarda l'esame delle liste dei candidati, sono le seguenti:

I. – Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati.

La prima operazione che l'Ufficio elettorale regionale deve compiere è quella di verificare se la lista dei candidati sia stata presentata da una delle persone designate al Ministero dell'interno dal partito o gruppo politico al quale si riferisce la lista.

L'accertamento è compiuto sulla base di quanto attestato nel verbale di ricevuta della lista medesima, redatto dalla cancelleria, nonché sulla scorta delle comunicazioni dei nominativi delle persone incaricate di presentare le liste, fatte dal Ministero dell'interno a norma dell'articolo 17 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni.

Qualora la lista sia stata depositata da una persona *diversa* da una di quelle designate ai sensi del citato articolo 17, la lista dev'essere riusata.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

{Articolo 22, primo comma, numero 1), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957}

II. – Controllo del contrassegno della lista dei candidati.

Compiuto tale accertamento, l'Ufficio elettorale regionale deve accertare se il contrassegno indicato nella dichiarazione di presentazione della lista corrisponda a quello depositato dal partito o gruppo politico presso il Ministero dell'interno e sia stato da questo ammesso e comunicato.

Se l'accertamento ha esito negativo, l'Ufficio ricusa la lista dei candidati.

{Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 22, primo comma, numero 2), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

III. – Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.

La terza operazione che compie l'Ufficio elettorale regionale è quella di verificare se ciascuna lista sia stata presentata nei termini, cioè dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 20, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Qualora l'Ufficio accerti che una lista sia stata presentata fuori dei termini sopra indicati, la dichiara non valida.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

IV. – Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.

a) PER LE LISTE CHE DEBBONO RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio elettorale regionale verifica se il numero delle sottoscrizioni dei presentatori a corredo della lista sia compreso nei limiti stabiliti dalla legge (27) (pagina 48 e seguenti) e se le firme

(27) – L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della

dei sottoscrittori, con la relativa autenticazione, non siano anteriori al 18^o giorno antecedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature, a norma dell'articolo 14, comma 3, della legge 21 marzo 1990, n. 53.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

A tale scopo l'Ufficio compie le seguenti verifiche:

- la prima consiste nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione di ciascuna lista e negli altri atti ad essa allegati nonché le dichiarazioni di elettori eventualmente impossibilitati a sottoscrivere;

legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

«*a*) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a*), primo periodo, e lettera *b*), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

- la seconda, nell'accertare la regolarità, anche temporale, delle firme e delle relative autenticazioni e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore di un comune della regione sia documentato nelle forme richieste dalla legge e illustrate nel paragrafo 21 [pagina 67]. Si ribadisce che, *per i sottoscrittori residenti all'estero*, è necessario produrre la certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104 del 2003 (28) o quella relativa alla residenza in uno Stato senza intesa o in uno Stato di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001 (29).

(28) – [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero].

L'articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, è così formulato:

« 1. - 4. (*Omissis*).

« 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

« 6. (*Omissis*).».

(29) – L'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 [Norme per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

L'Ufficio elettorale regionale deve, pertanto, depennare:

- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata apposta nei termini prescritti;
- i nomi dei sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata;
- quelli per i quali il requisito di elettore non risulti documentato;
- quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di un'altra lista di candidati depositata in precedenza.

Se, compiute tali verifiche, la lista di candidati non risulti presentata dal prescritto numero di elettori che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, essa dev'essere ricusata dall'Ufficio elettorale regionale.

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

{Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

b) PER LE LISTE CHE SONO ESONERATE DALL'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI, l'Ufficio elettorale regionale:

- verifica, in primo luogo, se tale lista ha diritto all'esonero ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993: ciò alla luce della documentazione in suo possesso e in base alla comunicazione inviata dall'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione in merito ai collegamenti effettuati regolarmente {paragrafo 20, lettera A), pagina 48; paragrafo 32 a pagina 115};

- ai medesimi fini si ribadisce che il Ministero dell'interno trasmette sia i contrassegni con i quali i partiti o gruppi politici hanno conseguito almeno un seggio nell'ultima elezione del Parlamento europeo, sia la comunicazione delle Camere sui partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura nonché sui partiti rappresentanti di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio nelle ultime elezioni politiche;

- successivamente l'Ufficio verifica se la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati sia sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico n. 361 del 1957 nel caso in cui il Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993, ha provveduto a comunicare che la designazione di tali rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista.

V. – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati.

Successivamente l'Ufficio elettorale regionale esamina la lista dei candidati e la posizione che in essa occupano i singoli candidati.

A tale scopo l'Ufficio effettua le seguenti verifiche:

a) Controllo del numero dei candidati che compongono la lista.

Se la lista contiene un numero di candidati superiore al massimo consentito, cioè superiore al numero dei candidati da eleggere nella regione (articolo 18-bis, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui

al d.P.R. n. 361 del 1957), l'Ufficio la riduce a tale numero cancellando gli ultimi nomi della lista medesima; qualora, viceversa, tale lista contenga un numero di candidati inferiore a quello stabilito nell'articolo 18-*bis*, comma 3 (cioè inferiore a un terzo del numero dei seggi assegnati alla regione), l'Ufficio la dichiara non valida.

{Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

b) Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

I. - L'articolo 1 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 [Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi], stabilisce che:

NON POSSONO ESSERE CANDIDATI E NON POSSONO COMUNQUE RICOPRIRE LA CARICA DI DEPUTATO E DI SENATORE:

a) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale (30);

(30) – L'articolo 51 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 3-*bis*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e settimo comma, 416-*bis*, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 416-*bis*, 600, 601, 602 e 630 del codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-*bis* ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dall'articolo 291-*quater* del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*ter*. (*Omissis*).

« 3-*quater*. Quando si tratta di procedimenti per i delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente.

« 3-*quinqüies*. (*Omissis*).».

b) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (31);

c) coloro che hanno riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione, per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (32).

(31) – Libro II del codice penale [Dei delitti in particolare], titolo II [Dei delitti contro la pubblica amministrazione], capo I [Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione].

(32) – L'articolo 278 del codice di procedura penale e successive modificazioni è così formulato:

« 1. Agli effetti dell'applicazione delle misure, si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato. Non si tiene conto della continuazione, della recidiva e delle circostanze del reato, fatta eccezione della circostanza aggravante prevista al numero 5) dell'articolo 61 e della circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4), del codice penale nonché delle circostanze per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale.».

II. – Con riferimento all'ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITÀ IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA l'articolo 2 del citato d.lgs. n. 235 del 2012 ha introdotto le seguenti disposizioni.

L'accertamento della condizione di incandidabilità alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica comporta la cancellazione dalla lista dei candidati.

L'accertamento dell'incandidabilità è svolto, in occasione della presentazione delle liste dei candidati ed entro il termine per la loro ammissione, dall'Ufficio elettorale regionale, per la Camera, dall'Ufficio elettorale regionale, per il Senato, e dall'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero, sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità di cui all'articolo 1, resa da ciascun candidato ai sensi dell'articolo 46 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (33).

(33) – L'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 46 (R). – *Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.*

Gli stessi uffici accertano d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui vengano comunque in possesso comprovanti la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo di cui all'articolo 1.

Per i ricorsi avverso le decisioni di cui al comma 2 trova applicazione l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (34).

Qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alle operazioni di cui al comma 2 e prima della proclamazione degli eletti, l'Ufficio elettorale regionale, per la Camera, l'Ufficio elettorale re-

« 1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

« a) - z) (*Omissis*);

« aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

« bb) - ee) (*Omissis*).».

(34) - Capitolo VIII a pagina 125 e seguenti.

gionale, per il Senato, e l'Ufficio centrale per la circoscrizione Estero procedono alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti del soggetto incandidabile.

III. – Inoltre l'articolo 13, comma 1, dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 dispone che:

« 1. L'incandidabilità alla carica di deputato, senatore e membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, derivante da sentenza definitiva di condanna per i delitti indicati all'articolo 1, decorre dalla data del passaggio in giudicato della sentenza stessa ed ha effetto per un periodo corrispondente al doppio della durata della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici comminata dal giudice. In ogni caso l'incandidabilità, anche in assenza della pena accessoria, non è inferiore a sei anni.».

L'articolo 15 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012:

« 1. L'incandidabilità di cui al presente testo unico opera anche nel caso in cui la sentenza definitiva disponga l'applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale.

« 2. L'incandidabilità disciplinata dal presente testo unico produce i suoi effetti indipendentemente dalla concomitanza con la limitazione del diritto di elettorato attivo e passivo derivante dall'applicazione della

pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici o di una delle misure di prevenzione o di sicurezza di cui all'articolo 2, lettere *b*) e *c*), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 (35).

(35) - L'articolo 2 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali approvato con d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, è così formulato:

« Articolo 2.

« 1. Non sono elettori:

a) (*abrogata*);

b) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, alle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 3 agosto 1988, n. 327, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

c) coloro che sono sottoposti, in forza di provvedimenti definitivi, a misure di sicurezza detentive o alla libertà vigilata o al divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province, a norma dell'articolo 215 del codice penale, finché durano gli effetti dei provvedimenti stessi;

d) i condannati a pena che importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici;

e) coloro che sono sottoposti all'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per tutto il tempo della sua durata.

(*continua nella pagina seguente*)

« 3. La sentenza di riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale, è l'unica causa di estinzione anticipata dell'incandidabilità e ne comporta la cessazione per il periodo di tempo residuo. La revoca della sentenza di riabilitazione comporta il ripristino dell'incandidabilità per il periodo di tempo residuo.

« 4. (*Omissis*).».

L'articolo 16 dell'indicato d.lgs. n. 235 del 2012 stabilisce che, per le incandidabilità di cui ai Capi I e II, e per quelle di cui ai Capi III e IV non già rinvenibili nella disciplina previgente, la disposizione del comma 1 dell'articolo 15 si applica alle sentenze previste dall'articolo 444 del codice di procedura penale pronunciate successivamente alla data di entrata in vigore del presente testo unico.

Si ricorda che, ai sensi del citato articolo 16, comma 2, le disposizioni del medesimo d.lgs. sull'accertamento dell'incandidabilità in fase di ammissione delle candidature (con conseguente, eventuale cancellazione dalle liste) nonché quelle per la mancata proclamazione si applicano anche all'**incandidabilità non**

2. Le sentenze penali producono la perdita del diritto elettorale solo quando sono passate in giudicato. La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini della privazione del diritto di elettorato.».

derivante da sentenza penale di condanna, di cui all'articolo 248, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (36), e successive modificazioni.

(36) – L'articolo 248, comma 5, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 [Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali], è così formulato:

« 5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto, anche in primo grado, responsabili di aver contribuito con condotte, dolose o gravemente colpose, sia omissive che commissive, al verificarsi del dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di dieci anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali e di rappresentante di enti locali presso altri enti, istituzioni ed organismi pubblici e privati. I sindaci e i presidenti di provincia ritenuti responsabili ai sensi del periodo precedente, inoltre, non sono candidabili, per un periodo di dieci anni, alle cariche di sindaco, di presidente di provincia, di presidente di Giunta regionale, nonché di membro dei consigli comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee e dei consigli regionali, del Parlamento e del Parlamento europeo. Non possono altresì ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di assessore comunale, provinciale o regionale né alcuna carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici. Ai medesimi soggetti, ove riconosciuti responsabili, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari ad un minimo di cinque e fino ad un massimo di venti volte la retribuzione mensile lorda dovuta al momento di commissione della violazione.».

IV. – L'Ufficio elettorale regionale – con riferimento alla citata normativa sull'incandidabilità, e sulla base delle dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della condizione di incandidabilità che debbono essere obbligatoriamente rese da ciascun candidato a norma dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012 nonché d'ufficio – **controlla se ricorrano situazioni di incandidabilità:**

a) **verificando le prescritte dichiarazioni** sostitutive attestanti che, per ciascun candidato, non sussiste alcuna condizione di incandidabilità;

b) **attivandosi al fine di accertare d'ufficio la condizione di incandidabilità anche sulla base di atti o documenti di cui l'Ufficio medesimo venga comunque in possesso** e che comprovino la condizione di limitazione del diritto di elettorato passivo dei candidati;

c) **procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dei soggetti incandidabili** qualora la condizione di incandidabilità sopravvenga o sia accertata successivamente alla conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature e prima della proclamazione.

Qualora la predetta dichiarazione non sia stata resa o non risulti completa né conforme a tutte le previsioni dell'articolo 2, comma 1, del d.lgs. n. 235 del 2012, oppure venga determinata d'ufficio

l'esistenza di una situazione di incandidabilità, l'Ufficio cancella dalla lista i nominativi dei candidati per i quali ricorra la predetta situazione.

Nel caso in cui l'incandidabilità sopravvenga o sia accertata dopo che siano scaduti i termini di conclusione delle operazioni di ammissione delle candidature, l'Ufficio non proclama comunque eletti i candidati per i quali abbia accertato la situazione di incandidabilità, procedendo alla dichiarazione di mancata proclamazione nei confronti dell'incandidabile.

c) Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura.

L'Ufficio verifica se vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato della lista, firmata dall'interessato e autenticata da uno dei soggetti indicati nel paragrafo 20, lettera C) [pagina 58, nota (13)], e con le stesse modalità ivi specificate o, per i candidati italiani che si trovino all'estero, da un'autorità diplomatica o consolare italiana.

Si sottolinea che i residenti all'estero in Stati con intesa possono candidarsi nelle regioni del territorio nazionale solo previo esercizio del diritto di opzione per il voto in Italia; pertanto, ai sensi dell'articolo

12, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003 (37), l'Ufficio dichiara non valide le candidature relative a cittadini residenti all'estero che non dimostrino di aver esercitato l'opzione, presentando l'apposita certificazione consolare prevista dall'articolo 4, comma 5, secondo periodo, del d.P.R. n. 104 del 2003 (38) (o quella relativa alla residenza in uno Stato senza in-

(37) – L'articolo 12, comma 3, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

« 1. - 2. (*Omissis*).

« 3. Ciascun Ufficio elettorale regionale cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle regioni del territorio nazionale relativi a cittadini italiani residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.».

(38) – L'articolo 4, comma 5, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero] è così formulato:

« 1. - 4. (*Omissis*).

« 5. In ogni caso la comunicazione dell'opzione deve pervenire all'ufficio consolare non oltre il decimo giorno successivo all'indizione delle votazioni. È onere dell'elettore accertare l'avvenuta ricezione dell'opzione, qualora inviata per posta, da parte dell'ufficio consolare che, su richiesta, ne rilascia apposita certificazione.

« 6. (*Omissis*).».

tesa o in uno Stato di cui all'articolo 19, comma 4, della legge n. 459 del 2001 (39).

Debbono, comunque, essere cancellati dalla lista i nomi dei candidati per i quali manchi o non risulti regolare la dichiarazione di accettazione della candidatura.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 22, primo comma, numero 3), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

Dev'essere inoltre accertato che le generalità dei candidati, contenute nelle dichiarazioni di *accettazione* della candidatura, corrispondano esattamente a

(39) - L'articolo 19, comma 4, della legge 27 dicembre 2001, n. 459 [Norme per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

« 1. - 3. (*Omissis*).

« 4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo 1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 del presente articolo. A tale fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni affinché siano adottate le misure che consentano l'esercizio del diritto di voto in Italia.».

quelle indicate nella dichiarazione di *presentazione* della lista dei candidati; in caso di difformità debbono essere disposti gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sull'identità dei candidati ed eventuali errori nella stampa dei loro cognomi e nomi sui manifesti recanti le candidature e sulle schede di votazione.

d) Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (40 anni) prescritto per poter essere eletti alla carica di senatore.

L'Ufficio verifica quindi se ogni candidato di ciascuna lista all'elezione del Senato della Repubblica abbia compiuto il 40° anno di età entro il giorno di inizio della votazione [articolo 58, secondo comma, della Costituzione e successive modificazioni e articolo 5 del d.lgs. n. 533 del 1993]. In mancanza del requisito, i nominativi dei candidati compresi nelle liste dovranno essere cancellati dalle liste medesime.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 22, primo comma, numero 5), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

e) Controllo del certificato elettorale di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica.

L'Ufficio verifica poi se, per ciascun candidato, sia stato presentato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

I candidati che non si trovino in possesso del predetto requisito e quelli per i quali la documentazione richiesta non sia stata presentata nei termini vanno incontro alle medesime conseguenze previste nella precedente lettera *c*) (cancellazione dalla lista) (40).

Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del d.P.R. n. 104 del 2003 (41), l'Ufficio cancella dalle liste i

(40) - La certificazione rilasciata da una delle due Camere, nella quale si attesta che il candidato o il sottoscrittore è un parlamentare in carica, è equipollente al certificato elettorale in quanto il possesso di tale qualifica presuppone la permanenza del diritto di voto in capo all'interessato [Corte suprema di cassazione, Ufficio centrale nazionale, decisione 26 febbraio 1994].

(41) - L'articolo 12, comma 3, del citato d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 [Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto degli italiani residenti all'estero], è così formulato:

« 1. - 2. (*Omissis*).

candidati residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione per il voto in Italia [lettera *c*) a pagina 109].

f) Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.

[Articolo 10, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 22, primo comma, numero 6), del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

L'operazione si rende necessaria per cancellare da una lista i nomi dei candidati compresi in un'altra lista presentata in precedenza nella regione.

La cancellazione dei nomi dalle liste che contengano un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non sarà più necessaria qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso in conseguenza di eventuali cancellazioni compiute in base alle operazioni di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*).

« 3. Ciascun Ufficio elettorale regionale cancella dalle liste per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale i nomi dei candidati nelle circoscrizioni del territorio nazionale relativi a cittadini italiani residenti all'estero che non hanno esercitato l'opzione.».

§ 31. – Eventuale ammissione di nuovi documenti. – Decisioni dell'Ufficio elettorale regionale in relazione alle liste ammesse.

I delegati di ciascuna lista di candidati possono prendere cognizione, **entro la stessa giornata**, delle contestazioni fatte dall'Ufficio elettorale regionale e delle modificazioni che questo abbia apportato alla lista di candidati.

{Articolo 10, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

L'Ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente **alle ore 12 del giorno successivo**, cioè del 32° giorno antecedente quello della votazione, per sentire eventualmente i delegati delle liste dei candidati contestate o modificate e per ammettere nuovi documenti e apportare correzioni formali. Dopo di che l'Ufficio emana le proprie decisioni.

{Articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

§ 32. – Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale regionale ai delegati delle liste.

Compiute le operazioni illustrate nel paragrafo precedente, l'Ufficio elettorale regionale deve comunicare ai delegati di ogni lista di candidati [paragrafo 20, lettera E), a pagina 65] le decisioni adottate in merito alla lista da essi rappresentata.

[Articolo 10, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

La comunicazione dev'essere effettuata **nello stesso giorno in cui le decisioni sono state adottate.**

La comunicazione viene fatta ai fini di un'eventuale impugnazione delle decisioni di esclusione di liste [articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 e articolo 23, secondo comma, del testo unico]: pertanto si ritiene che, malgrado la legge niente stabilisca in proposito, le decisioni dell'Ufficio vengano notificate per mezzo di un ufficiale giudiziario.

§ 33. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale.

Compiuti gli accertamenti illustrati nei paragrafi precedenti in relazione a tutte le liste di candidati presentate nella regione, l'Ufficio elettorale regionale sospende le sue operazioni.

L'Ufficio proseguirà nell'adempimento dei compiti affidatigli dalla legge appena sarà scaduto il termine

di presentazione dei ricorsi, cioè **dopo 48 ore dalla notificazione della sua ultima decisione.**

Se invece siano stati presentati ricorsi contro le decisioni relative all'ammissione o alla ricusazione di liste o di candidati, l'Ufficio riprenderà le proprie operazioni solamente quando gli saranno pervenute le decisioni sui ricorsi medesimi.

CAPITOLO VII

OPERAZIONI

DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA
DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 34. – Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale in ordine alle liste dei candidati.

Trascorso uno dei termini indicati nel paragrafo precedente, l'Ufficio elettorale regionale deve compiere le seguenti operazioni:

I. – Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio elettorale regionale ai delegati di ogni lista di candidati nonché all'Ufficio centrale nazionale presso la Corte di Cassazione.

Ai sensi dell'articolo 14-*bis*, comma 5, del d.P.R. n. 361 del 1957, l'Ufficio elettorale regionale deve comunicare, entro il trentesimo giorno antecedente

quello della votazione, anche per telefax o in via telematica, l'elenco delle liste ammesse, con un esemplare del relativo contrassegno, all'Ufficio centrale nazionale, affinché esso possa procedere alla deliberazione relativa all'elenco dei collegamenti ammessi (confronta paragrafo 13 a pagina 30).

Tale disposizione non è applicabile né per la Valle d'Aosta né per il Trentino - Alto Adige.

II. — Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dai sorteggi.

L'Ufficio elettorale regionale — avendo presenti eventuali decisioni emanate dall'Ufficio centrale nazionale a seguito di opposizione [paragrafo 33 a pagina 116] ed avendo ricevuto la comunicazione del medesimo Ufficio centrale nazionale con l'elenco dei collegamenti ammessi — **assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa MEDIANTE DISTINTI SORTEGGI** da effettuare alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati [paragrafo 20, lettera E), pagina 65].

A tal fine, l'Ufficio effettua *un primo sorteggio* tra le coalizioni e le liste non collegate e poi, per ciascuna coalizione, fa distinti sorteggi per stabilire il numero d'ordine delle liste al suo interno.

Successivamente l'Ufficio RINUMERA tutte le liste (assegnando ad ogni lista un numero diverso), partendo dalla coalizione o lista non collegata sorteggiata con il numero 1, per finire con la coalizione o lista non collegata sorteggiata con il numero d'ordine più alto (considerando, ovviamente, anche l'ordine risultante dai sorteggi all'interno delle coalizioni).

Quanto sopra determina l'ORDINE DEFINITIVO IN CUI LE LISTE SONO RIPORTATE SUL MANIFESTO recante le liste definitivamente ammesse [allegato n. 5 a pagina 195] e, successivamente, SULLE SCHEDE di votazione.

[Articolo 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Le operazioni di sorteggio sono conclusive rispetto a quelle previste per l'ammissione di ciascuna lista in quanto devono essere eseguite dopo che tutti i rilievi siano stati fatti, dopo che tutti i motivi per l'eventuale cancellazione dei candidati siano stati presi in esame e dopo che siano stati decisi gli eventuali ricorsi contro l'esclusione di candidati.

§ 35. – Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della regione. – Stampa delle schede di votazione.

Dopo aver espletato tutte le formalità relative all'esame delle liste e alla loro ammissione, l'Ufficio elettorale regionale comunica alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo avente sede nel capoluogo della regione le coalizioni e le liste definitivamente ammesse con l'indicazione del rispettivo contrassegno affinché si provveda ai seguenti adempimenti:

a) Stampa del manifesto con le coalizioni e le liste dei candidati della regione.

[Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 2), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Nel manifesto [vedi allegato n. 5 a pagina 195] sono riportate, **nell'ordine definitivo risultato dai sorteggi**, le coalizioni e le liste con il relativo contrassegno e con il cognome e nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati

Sul manifesto, ovviamente, le liste debbono essere disposte in maniera tale che risultino evidenziati gli eventuali collegamenti in coalizione, in base a quanto comunicato dall'Ufficio centrale nazionale sull'elenco dei collegamenti ammessi.

[Articolo 11, comma 1, lettera a) e lettera c), numero 1), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Stampato il manifesto per le province che fanno parte dell'intera regione, la Prefettura - U.T.G. del capoluogo

della regione medesima provvede a ripartire gli esemplari del manifesto tra le altre Prefetture - U.T.G. della regione; queste, a loro volta, distribuiscono il manifesto ai sindaci dei comuni delle rispettive province affinché li pubblichino **mediante AFFISSIONE da eseguire, IMPROROGABILMENTE**, nell'albo pretorio e negli altri luoghi pubblici, **ENTRO E NON OLTRE IL 15° GIORNO ANTECEDENTE LA DATA DELLA VOTAZIONE**.

[Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

b) Stampa della scheda di votazione con i simboli delle coalizioni e delle liste dei candidati della regione.

[Articolo 11, comma 1, lettera c), numero 1), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Nella scheda di votazione relativa alla regione [un modello è riportato nelle tabelle *A* e *B* allegate al d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni vengono riprodotti, **nell'ordine definitivo risultato dai sorvegli** [paragrafo 34, II, a pagina 119], i contrassegni delle coalizioni e delle liste dei candidati ammesse, con gli stessi colori dell'esemplare che ciascun partito o gruppo politico ha depositato presso il Ministero dell'interno.

Sulle schede i contrassegni delle liste collegate appartenenti alla stessa coalizione sono riprodotti di seguito, in linea orizzontale, su un'unica riga.

I contrassegni devono essere riprodotti sulla scheda con il diametro di 3 cm.

Alla stampa delle schede di votazione provvedono tipografie scelte dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato s.p.a.

Alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo dei capoluoghi di regione sono comunicate istruzioni per la stampa delle schede di votazione e per il loro invio a ciascuna Prefettura - U.T.G. della regione medesima, per l'ulteriore distribuzione ai comuni e agli uffici elettorali di sezione.

§ 36. – Comunicazione delle liste ammesse alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale.

Successivamente alla comunicazione dell'Ufficio elettorale regionale alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo della regione concernente le liste definitivamente ammesse con il **rispettivo numero d'ordine definitivo risultante dai suddetti sorteggi**, le Prefetture stesse trasmettono tali liste con il numero d'ordine

alle rispettive giunte comunali, le quali provvedono ad assegnare gli spazi di propaganda elettorale.

[Articolo 3 della legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni]

CAPITOLO VIII

RICORSI

ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 37. – Decisioni degli Uffici elettorali regionali relative alle liste dei candidati che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale.

La normativa vigente dà facoltà ai delegati di ogni lista di proporre ricorso all'Ufficio centrale nazionale contro le decisioni degli Uffici elettorali regionali concernenti le liste dei candidati.

Non tutte le decisioni degli Uffici elettorali regionali possono essere impugnate.

Il legislatore ha voluto evitare che qualche lista o qualche candidato possa essere escluso indebitamente dalla competizione elettorale.

Le sole decisioni dell'Ufficio elettorale regionale contro le quali può essere presentato ricorso sono quelle che hanno determinato l'esclusione di liste o di candidati.

[Articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

§ 38. – Soggetti interessati a ricorrere.

I ricorsi possono essere presentati solo dai delegati di lista.

[Articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

L'impugnativa è limitata alle sole decisioni di esclusione; di conseguenza gli unici che abbiano interesse a ricorrere sono i delegati della lista alla quale la decisione si riferisce.

§ 39. – Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale.

I ricorsi debbono essere presentati entro 48 ore dall'avvenuta notificazione della decisione dell'Ufficio elettorale regionale.

[Articolo 10, comma 6, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

La notificazione – come già ricordato nel paragrafo 32 a pagina 115 – viene effettuata a mezzo di ufficiale giudiziario.

I ricorsi sono redatti in esenzione da bollo, come tutti gli atti riguardanti il procedimento elettorale, e debbono essere depositati, a pena di decadenza, entro l'anzidetto termine (48 ore dall'avvenuta

notificazione) nella cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale sede dell'Ufficio elettorale regionale.

[Articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 23, terzo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Il ricorso dev'essere sottoscritto dai delegati di lista [paragrafo 38 a pagina precedente].

La legge non precisa se la sottoscrizione debba essere effettuata da entrambi i delegati o da uno solo di essi. Si ritiene che — come avviene per le designazioni dei rappresentanti di lista — così anche per i ricorsi occorre la firma di entrambi i delegati. Nel caso in cui manchi uno dei delegati effettivi, la firma dovrà essere apposta da uno dei delegati supplenti.

§ 40. — Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale.

I ricorsi presentati debbono essere immediatamente esaminati dall'Ufficio elettorale regionale ai fini della redazione delle proprie deduzioni.

Compiuto l'anzidetto esame, i ricorsi — **nella stessa giornata in cui è avvenuto il deposito** — debbono essere inviati, a mezzo di un corriere speciale e corredati delle anzidette deduzioni, all'Ufficio centrale nazionale costituito presso la Corte suprema di cassazione.

[Articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 23, quarto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

§ 41. – Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. – Comunicazione delle decisioni.

L'Ufficio centrale nazionale decide sui ricorsi inviati **entro due giorni dalla loro ricezione.**

[Articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 23, sesto comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Adottate le proprie decisioni, l'Ufficio centrale nazionale provvede a comunicarle, **nelle 24 ore successive**, ai ricorrenti e agli Uffici elettorali regionali.

[Articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 23, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 e successive modificazioni]

Per quanto riguarda le comunicazioni da inviare agli Uffici elettorali regionali, si suggerisce di far precedere l'invio della copia della decisione da una comunicazione telematica o via fax, al fine di mettere in grado gli anzidetti uffici di procedere con rapidità alle operazioni previste dalla legge.

CAPITOLO IX

DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
DI SEZIONE
E PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI
REGIONALI

§ 42. – Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati.

La dichiarazione di presentazione di ogni lista di candidati deve contenere anche l'indicazione di due delegati effettivi e di due delegati supplenti della lista medesima.

I delegati di lista sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, i rappresentanti della lista medesima – un rappresentante effettivo e un rappresentante supplente – presso l'Ufficio elettorale regionale e presso l'ufficio di ciascuna sezione elettorale, sce-

gliendoli fra gli elettori della regione che sappiano leggere e scrivere.

[Articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 20, ultimo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957]

[Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni]

La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria ma è facoltativa, in quanto viene fatta nell'interesse della lista rappresentata; i rappresentanti di lista, infatti, non fanno parte integrante degli uffici elettorali ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità nelle operazioni elettorali.

§ 43. – Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.

La designazione dei rappresentanti di lista dev'essere fatta – da parte dei delegati della lista medesima – con una dichiarazione scritta su carta libera e autenticata da uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1,

della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 58, nota (13)].

{Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate "in forma autentica".

{Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista (*due per tutta la regione*) non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.

I delegati di lista, per svolgere i loro compiti, debbono dimostrare la loro qualifica, esibendo la copia del verbale di ricevuta rilasciata dalla cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale all'atto del deposito della lista dei candidati.

{Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 25, ultimo comma, primo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Se, invece, alla designazione dei rappresentanti di lista provvedano delegati dei delegati, il notaio o un altro dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge n. 53 del 1990, nell'autenticare le firme apposte in calce all'apposita delega, dà atto che i delegati gli hanno esibito il predetto verbale di ricevuta.

{Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 25, ultimo comma, secondo periodo, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni}

Ai fini dell'autenticazione della designazione dei rappresentanti di lista, i delegati dei delegati potranno anche esibire, ad uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53 [pagina 58, nota (13)], una copia notarile della ricevuta rilasciata all'atto del deposito della lista.

La designazione dev'essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell'esercizio della funzione.

§ 44. - Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali. - Termini.

La designazione dei rappresentanti dev'essere presentata in uffici diversi, a seconda degli uffici elettorali presso i quali i rappresentanti debbono svolgere le loro funzioni.

a) Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione.

La designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione dev'essere presentata al segretario del comune entro il venerdì antecedente il giorno in cui ha inizio la votazione.

[Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Il segretario del comune rilascia, a colui che presenta l'atto di designazione, una ricevuta unica, nella quale si attesta che la sua consegna è avvenuta nei termini, e invia successivamente le singole designazioni ai presidenti di seggio.

L'atto di designazione dei rappresentanti può essere presentato anche direttamente ai singoli presidenti

delle sezioni elettorali il sabato pomeriggio oppure la mattina stessa in cui ha inizio la votazione purché prima che questa abbia inizio; in tale ultimo caso, se la designazione è effettuata dal delegato del delegato (cosiddetto 'subdelegato'), il rappresentante di lista dovrà esibire al presidente di seggio anche una fotocopia non autenticata della suddetta delega a designare effettuata a favore del subdelegato.

{Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

{Articolo 25, primo comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni}

Per le ricevute da rilasciare ai presentatori dell'atto di designazione dei rappresentanti può essere tenuto presente l'allegato n. 6 a pagina 199.

Il segretario comunale invita, alla riunione della Commissione elettorale comunale per la nomina degli scrutatori, i rappresentanti di lista designati per la prima sezione del comune per consentire alla Commissione medesima di sentire i rappresentanti predetti, sempre che la loro designazione sia avvenuta.

b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali regionali.

La designazione dei rappresentanti presso gli Uffici elettorali regionali dev'essere presentata **entro le ore 12 del giorno in cui avviene l'elezione** presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale avente sede nel capoluogo di ciascuna regione, che ne rilascia ricevuta.

[Articolo 12 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 25, secondo comma, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

È stato stabilito un diverso termine per tale designazione, rispetto a quello di cui alla lettera *a*), tenuto conto del momento in cui hanno inizio le operazioni di riepilogo dei risultati, attribuite alla competenza degli Uffici elettorali regionali.

Anche per la ricevuta della designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali regionali è stato predisposto un apposito modello [allegato n. 7 a pagina 203].

§ 45. - Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.

Requisiti essenziali per poter adempiere alle funzioni di rappresentante di lista presso gli uffici elettorali sono la qualità di elettore della regione e l'alfabetismo.

[Articoli 12 e 13 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 25, primo comma, primo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

Il primo requisito – l'iscrizione del rappresentante nelle liste elettorali di un comune della regione – dev'essere documentato.

La legge non contiene alcun accenno in proposito.

L'accertamento può essere fatto direttamente dal presidente di seggio, dato che il rappresentante vota nella sezione in cui esercita il suo ufficio e deve esibire la propria tessera elettorale come gli altri elettori, anche se sia iscritto nella lista elettorale di un'altra sezione.

[Articolo 27 del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

[Articolo 48, primo comma, secondo periodo, del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

[Articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533]

I rappresentanti di lista nell'elezione del Senato della Repubblica possono essere nominati e votano nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione regionale.

[Articoli 12, comma 2, e 13, comma 3, del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

I rappresentanti di lista all'elezione della Camera dei deputati votano per l'elezione del Senato della Repubblica nella sezione presso la quale esercitano le loro funzioni purché siano elettori della circoscrizione regionale.

[Articolo 13, comma 4, del d.lgs n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Al riguardo è bene che il presidente del seggio accerti fin dall'atto della costituzione dell'ufficio elettorale di sezione che i rappresentanti di lista posseggano il requisito di elettore della circoscrizione elettorale.

Circa la prova del secondo requisito – saper leggere e scrivere – la legge non richiede alcuna particolare formalità: sarà il presidente del seggio ad accertarsene nel modo che riterrà più opportuno.

TERZA PARTE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA VALLE D' AOSTA
E IL TRENINO - ALTO ADIGE

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER LA VALLE D' AOSTA
E IL TRENINO - ALTO ADIGE§ 46. – Disciplina dell'elezione del Senato della
Repubblica nelle regioni Valle d'Aosta e
Trentino - Alto Adige.

L'articolo 1 e il titolo VII (articoli 20, 20-*bis*, 21, 21-*bis* e 21-*ter*) del decreto legislativo n. 533 del 1993 e successive modificazioni sono stati integralmente riformulati dall'articolo 4, comma 1, e dall'articolo 5 della legge 21 dicembre 2005, n. 270; pertanto l'elezione del Senato della Repubblica in Valle d'Aosta e in Trentino - Alto Adige ha luogo secondo la specifica normativa citata nonché, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, del citato decreto legislativo n. 533 del 1993, in base alle norme che regolano l'elezione del Senato nelle altre regioni in quanto applicabili.

Di conseguenza, per la presentazione delle *candidature al Senato* in *Valle d'Aosta* e in *Trentino - Alto Adige* devono essere osservate le modalità già illu-

strate nei capitoli precedenti con le particolari varianti che la legge ha previsto per l'elezione del Senato nelle predette regioni e che sono indicate nei paragrafi seguenti.

[Articolo 20 del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

§ 47. – Candidatura per la Valle d'Aosta con i relativi allegati. – Gruppi di candidati e candidature individuali per il Trentino - Alto Adige con i relativi allegati.

I. – La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. Ad essa spetta un solo senatore.

[Articolo 57, terzo comma, della Costituzione, e successive modificazioni]

[Articolo 1, comma 3, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Nella regione Valle d'Aosta la candidatura uninominale dev'essere proposta con una dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da non meno di 75 e da non più di 600 elettori del collegio.

[Articolo 20, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 di-

cembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232 (42)]

La dichiarazione di candidatura al Senato in Valle d'Aosta è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del Tribunale di Aosta.

[Articolo 20, comma 1, lettera *a*), secondo periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni)]

(42) – L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

«*a*) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2, primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a*), primo periodo, e lettera *b*), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

II. – La regione Trentino - Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422 (43); la restante

(43) – LEGGE 30 dicembre 1991, n. 422.

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina.

Articolo 1.

1. I collegi per l'elezione del Senato della Repubblica della regione Trentino - Alto Adige sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella allegata alla presente legge.»

Allegato

TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI
DEI COLLEGI DELLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE
PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

(articolo 1, comma 1)

1. – COLLEGIO DI TRENTO
(Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Albiano; Aldeno; Amblar; Andalo; Bresimo; Brez; Cagnò; Cavallino; Caldes; Campodeno; Castelfondo; Cavareno; Cavedago; Cavedine; Cavizzana; Cembra; Cimone; Cis; Cles; Cloz; Commezzadura; Coredò; Croviana; Cunevo; Dambel; Denno; Dimaro; Don; Fædo; Fai della Paganella; Faver; Flavon; Fondo; Garniga [attualmente: Garniga Terme]; Giovo; Grauno; Grumes; Lasino; Lavis; Lisignago; Livo; Lona-Lases; Malè; Malosco; Mezzana; Mezzocorona; Mezzolombardo; Molveno; Monclassico; Nanno; Nave San Rocco; Ossana; Padergnone; Pejo; Pellizzano; Rabbi; Revò; Romallo; Romeno; Ronzo-

ne; Roverè della Luna; Ruffrè [attualmente: Ruffrè - Mendola]; Rumo; San Michele all'Adige; Sanzeno; Sarnonico; Segonzano; Sfruz; Smarano; Sover; Spormaggiore; Sporminore; Taio; Tassullo; Terlago; Terres; Terzolas; Ton; Trento; Tres; Tuenno; Valda; Vermiglio; Vervò; Vezzano; Zambana.

2. - COLLEGIO DI ROVERETO (Tribunale di Rovereto)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Ala; Arco; Avio; Bersonese; Besenello; Bezzecca; Bleggio Inferiore; Bleggio Superiore; Bocenago; Bolbeno; Bondo; Bondone; Breguzzo; Brentonico; Brione; Caderzone; Calliano; Carisolo; Castel Condino; Cimego; Concei; Condino; Daone; Darè; Dorsino; Drena; Dro; Fivè; Folgaria; Giustino, Isera; Lardaro; Lomaso; Massimeno; Molina di Ledro; Montagne; Mori; Nago - Torbole; Nogaredo; Nomi; Pelugo; Pieve di Bono; Pieve di Ledro; Pinzolo; Pomarolo; Praso; Preore; Prezzo; Ragoli; Riva del Garda; Roncone; Ronzo-Chienis; Rovereto; San Lorenzo in Banale; Spiazzo; Stenico; Storo; Strembo; Tenno; Terragnolo; Tiarno di Sopra; Tiarno di Sotto; Tione di Trento; Trambileno; Valarsa; Vigo Rendena; Villa Lagarina; Villa Rendena; Volano; Zuclo.

3. - COLLEGIO DI PERGINE VALSUGANA (Tribunale di Trento)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Trento:

Baselga di Pinè; Bedollo; Bieno; Borgo Valsugana; Bosentino; Calceranica al Lago; Caldonazzo; Campitello di Fassa; Canal San Bovo; Canazei; Capriana; Carano; Carzano; Castello-Molina di Fiemme; Castello Tesino; Castelnuovo; Cavalese; Centa San Nicolò; Cinte Tesino; Civezzano; Daiano; Fiera di Primiero; Fierozzo; Fornace; Frassilongo; Grigno; Imer; Ivano - Fracena; Lavarone; Levico Terme; Luserna; Mazzin; Mezzano; Moèna; Novaledo; Ospedaletto; Palù del Fersina; Panchià; Pergine Valsugana; Pieve Tesino; Pozza di Fassa; Predazzo; Roncegno [attualmente: Roncegno Terme]; Ronchi Valsugana; Sagron Mis; Samone; Sant'Orsola Terme; Scurelle; Siror; Soraga; Spera; Strigno; Telve; Telve di Sopra; Tenna; Tesero; Tonadico; Torcegno; Transacqua; Valfloriana; Varena; Vattaro; Vignola-Falesina; Vigo di Fassa; Vigolo Vattaro; Villa Agnedo; Ziano di Fiemme.

4. – COLLEGIO DI BOLZANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Aldino; Anterivo; Appiano sulla strada del vino; Bolzano; Bronzolo; Caldaro sulla strada del vino; Cornedo all'Isarco; Cortaccia sulla strada del vino; Cortina sulla strada del vino; Egna; Laives; Magrè sulla strada del vino; Montagna; Ora; Salorno; Termeno sulla strada del vino; Tredena; Vadena.

5. – COLLEGIO DI MERANO
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Andriano; Avelengo; Caines; Castebello Ciardes; Cermes; Curon Venosta; Gargazzone; Glorenza; Laces; Lagundo; Lana; Lasa; Lauregno; Malles Venosta; Marlengo; Martello; Meltina; Merano; Moso in Passiria; Nalles; Naturno; Parcines; Plaus; Postal; Prato allo Stelvio; Proves; Rifiano; San Genesio Atesino; San Leonardo in Passiria; San Martino in Passiria; San Pancrazio; Sarentino; Scena; Senales; Senale San Felice; Silandro; Sluderno; Stelvio, Terlano; Tesimo; Tirolo; Tubre; Ultimo; Verano.

6. – COLLEGIO DI BRESSANONE
(Tribunale di Bolzano)

Comprende i seguenti comuni della provincia di Bolzano:

Badia; Barbiano; Braies; Brennero; Bressanone; Brunico; Campo di Trens; Campo Tures; Castelrotto; Chienes; Chiusa; Corvara in Badia; Dobbiaco; Falzes; Fiè allo Sciliar; Fortezza; Funes; Gais; Laion; La Valle; Luson; Marebbe; Monguelfo [attualmente: Monguelfo - Tesido]; Naz - Sciaves; Nova Levante; Nova Ponente; Ortisei; Perca; Ponte Gardena; Predoi; Racines; Rasun-Anterselva; Renon; Rio di Pusteria; Rodengo; San Candido; San Lorenzo di Sebato; San Martino in Badia; Santa Cristina Valgardena; Selva dei Molini; Selva di Val Gardena; Sesto; Terento; Tires; Valdaora; Val di Vizze; Valle Aurina; Valle di Casies; Vandoies; Varna; Velturino; Villabassa; Villandro; Vipiteno.

quota di seggi spettanti alla regione è attribuita con il metodo del recupero proporzionale.

[Articolo 1, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Nella regione Trentino - Alto Adige la dichiarazione di presentazione del gruppo di candidati dev'essere sottoscritta da almeno 438 e da non più di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella medesima regione.

[Articolo 20, comma 1, lettera *b*), primo e quarto periodo, del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni e articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232 (44)]

(44) – L'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 dicembre 2012, n. 223 [Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche nell'anno 2013], convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2012, n. 232, è così formulato:

«1. Limitatamente alle elezioni politiche del 2013, qualora lo scioglimento della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica anticipi di oltre 30 giorni la scadenza naturale della legislatura ai sensi dell'articolo 60, primo comma, della Costituzione, si applicano le seguenti disposizioni:

«*a*) la riduzione ad un quarto del numero delle sottoscrizioni per la presentazione delle liste e dei candidati di cui agli articoli 18-*bis*, comma 1, primo periodo, e 92, primo comma, numero 2), primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, agli articoli 9, comma 2,

Si richiama quanto precisato a pagina 50 e seguenti in relazione alla riduzione del numero delle sottoscrizioni.

Ciascun gruppo deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei collegi della regione, cioè non superiore a sei.

Per le candidature individuali al Senato in Trentino - Alto Adige, la dichiarazione di presentazione dev'essere sottoscritta da almeno 250 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio [pagina 143, nota (42)].

La presentazione dei gruppi di candidati e delle candidature individuali è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

{Articolo 20, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni}

III. – In virtù del richiamo contenuto nel suddetto articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533

primo periodo, e 20, comma 1, lettera *a*), primo periodo, e lettera *b*), primo e quarto periodo, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e all'articolo 8, comma 1, lettera *c*), della legge 27 dicembre 2001, n. 459;» (*Omissis*).

del 1993, deve considerarsi vigente anche per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige l'esonero **dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni** previsto dall'articolo 9, comma 3, sesto periodo, del citato d.lgs. n. 533, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui sopra devono considerarsi applicabili, salvo quelle norme che presuppongono la designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico. Pertanto la presentazione delle candidature per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Adige, in caso di esonero dalle sottoscrizioni, dev'essere sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico.

In ogni caso, il Ministero dell'interno trasmette agli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige tutta la documentazione necessaria per valutare il diritto all'esonero.

§ 48. – Presentazione della documentazione concernente le candidature del Senato in Valle d'Aosta e in Trentino - Alto Adige.

La dichiarazione di presentazione della candidatura uninominale per la regione Valle d'Aosta e la dichiarazione di presentazione dei gruppi dei candidati e delle candidature individuali in Trentino - Alto Adige devono essere depositate presso la cancelleria del

Tribunale di Aosta e, rispettivamente, presso quella della Corte d'appello di Trento dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedente quello della votazione.

[Articolo 20, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n. 533 del 1993 e successive modificazioni]

Insieme alla dichiarazione di presentazione della candidatura presso la cancelleria del Tribunale di Aosta – oppure del gruppo dei candidati o delle candidature individuali presso la Corte d'appello di Trento – dev'essere depositato anche il relativo contrassegno in triplice esemplare.

Ai fini della presentazione delle candidature, devono ritenersi utilizzabili i modelli allegati alla presente pubblicazione, purché modificati alla luce del sistema uninominale in vigore nelle due regioni in questione, sostituendo conseguentemente i riferimenti alla lista dei candidati con quelli relativi al candidato uninominale in Valle d'Aosta e al gruppo di candidati o alla candidatura individuale in Trentino - Alto Adige.

Nella Regione Valle d'Aosta non trova applicazione l'articolo 14-*bis* del d.P.R. n. 361 del 1957. Pertanto, non è possibile effettuare collegamenti, né è richiesta la presentazione del programma elettorale con l'indicazione del capo della forza politica o della coalizione.

§ 49. – Contrassegno della candidatura per il collegio Valle d'Aosta. – Contrassegno del gruppo dei candidati o della candidatura individuale in Trentino - Alto Adige.

Coloro che intendono presentare candidature per l'elezione della Senato in Valle d'Aosta e in Trentino - Alto Adige non devono depositare il proprio contrassegno presso il Ministero dell'Interno perché i relativi collegi sono sganciati da tutto il procedimento elettorale in vigore nelle altre regioni, in quanto alla Valle d'Aosta spetta un solo senatore e al Trentino - Alto Adige ne spettano sette.

In caso di identità o confondibilità di due o più contrassegni non "tradizionali", l'Ufficio elettorale regionale per la Valle d'Aosta e quello per il Trentino - Alto Adige, nell'esaminare i contrassegni presentati, danno la preferenza a quello depositato in precedenza.

I predetti uffici, nel compiere l'anzidetto esame, devono, tuttavia, tenere presente che l'articolo 8 del d.lgs. n. 533 del 1993 prevede espressamente l'applicabilità dell'articolo 14 del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957, e successive modificazioni, il quale vieta la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ov-

vero con quelli che riproducono simboli utilizzati tradizionalmente da altri partiti.

Per il concetto di 'confondibilità' va tenuta presente la formulazione del citato articolo 14, quarto comma, nel testo attualmente in vigore.

Dev'essere, in ogni caso, osservato il divieto di presentare contrassegni che riproducono immagini o soggetti religiosi.

Gli Uffici elettorali regionali – in analogia con quanto stabilito dall'articolo 16, secondo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957 – invitano i candidati o i gruppi di candidati per i quali i contrassegni sono stati ricusati, o i loro rappresentanti, a presentare un nuovo esemplare del contrassegno entro 48 ore.

Contro la decisione di ricusazione non sono ammessi i ricorsi previsti dal citato articolo 16 ma è possibile ricorrere secondo quanto precisato nel paragrafo 52 [pagina 154].

Poiché la ricusazione di un contrassegno importa la ricusazione della candidatura o del gruppo di candidati, se gli interessati non provvedono a sostituirlo entro l'anzidetto termine, la decisione di cui trattasi può essere impugnata ai sensi dell'articolo 10, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993 e dell'articolo 23 del testo unico n. 361 del 1957.

§ 50. – Adempimenti e attribuzioni delle cancellerie del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento.

Gli adempimenti e le attribuzioni di competenza delle cancellerie del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento sono del tutto analoghi a quelli delle cancellerie delle Corti d'appello e dei Tribunali in cui hanno sede gli Uffici elettorali regionali; si rinvia pertanto a quanto è stato fatto presente in proposito nei capitoli precedenti.

§ 51. – Adempimenti e attribuzioni degli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige. – Esame delle candidature presentate.

Per quanto riguarda gli adempimenti e le attribuzioni del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento, si rileva che gli Uffici elettorali regionali ivi costituiti esplicano le stesse funzioni degli altri Uffici elettorali regionali e devono compiere le operazioni relative all'esame dei contrassegni dei candidati o dei gruppi di candidati illustrate nel paragrafo 47 [pagina 142] nonché della documentazione relativa a ciascuna candidatura o a ciascun gruppo presentato.

§ 52. – Ricorsi contro le decisioni degli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige.

Contro le decisioni dei predetti Uffici elettorali regionali, comprese quelle relative ai contrassegni dei candidati o dei gruppi di candidati, sono ammessi, negli stessi termini e con le stesse modalità, i ricorsi previsti dall'articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 533 del 1993 e dall'articolo 23 del testo unico n. 361 del 1957.

§ 53. – Rappresentanti dei candidati o dei gruppi di candidati presso gli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e il Trentino - Alto Adige.

Per designare i rappresentanti di ciascun candidato o di ogni gruppo di candidati presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e il Trentino - Alto Adige, si applicano le norme che regolano tali operazioni per le altre regioni [capitolo IX a pagina 129].

Elezione del Senato della Repubblica

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 2.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 2-bis.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

Allegato n. 3.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati.

Allegato n. 3-bis.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità.

Allegato n. 4.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di verbale di ricezione della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale.

Allegato n. 5.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di manifesto con le liste dei candidati della regione e i relativi contrassegni.

Allegato n. 6.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di ricezione della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune.

Allegato n. 7.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di ricezione della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale regionale.

Allegato n. 8.

Elezioni del Senato della Repubblica.

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.

ALLEGATO N. I

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 9, comma 3,
del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e successive modificazioni)

Le regioni sono quelle espressamente indicate nell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni:

Piemonte (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Torino*);
Valle d'Aosta (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Aosta*);
Lombardia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Milano*);
Trentino - Alto Adige (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trento*);
Veneto (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Venezia*);
Friuli - Venezia Giulia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trieste*);
Liguria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Genova*);
Emilia - Romagna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bologna*);
Toscana (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Firenze*);
Umbria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Perugia*);
Marche (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Ancona*);
Lazio (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Roma*);
Abruzzi (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *L'Aquila*);
Molise (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Campobasso*);
Campania (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Napoli*);
Puglia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bari*);
Basilicata (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Potenza*);
Calabria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Catanzaro*);
Sicilia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Palermo*);
Sardegna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Cagliari*).



ALLEGATO N. 1
Elezioni del Senato della Repubblica
 Modello di dichiarazione
 di presentazione di una lista di candidati
 che **non ha** l'obbligo
 di raccogliere le sottoscrizioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
 DI UNA LISTA DI CANDIDATI
 CHE NON HA L'OBBLIGO
 DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

Il sottoscritto ,
 nella qualità di (1),

dichiara di presentare,

per l'elezione del Senato della Repubblica che si svolgerà nel 2013,
 nella regione (2),
 una lista di n. candidati, nelle persone e nell'ordine seguenti:

(1) – Indicare la qualità della persona (presidente o segretario del partito o gruppo politico *oppure* rappresentante appositamente incaricato ai sensi dell'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957) in base alla quale è sottoscritta la dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(2) – Le regioni per il Senato della Repubblica e i rispettivi Uffici elettorali regionali sono indicate nella pagina precedente.

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:
 (3),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

Il sottoscritto nomina i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;

- *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell'Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

Alla presente dichiarazione unisce i seguenti documenti:

a) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

b) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

(3) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, secondo il disegno riportato all'inizio di questo modello e depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

c) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, il sottoscritto elegge domicilio presso il sig. , in


..... , addì 20.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del sottoscrittore (4) della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (5)
DEL PRESENTATORE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE NON HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (6), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. , da me identificato con il seguente documento di identificazione:

..... , addì 20.....



Firma leggibile (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(4) – Può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista il presidente o il segretario del partito o gruppo politico oppure un rappresentante all'uopo incaricato di cui all'articolo 17, primo comma, del testo unico di cui al d.P.R. n. 361 del 1957.

(5) – Può autenticare la firma del presentatore uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 58, nota (13)].

(6) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 2 (*)

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI ATTO PRINCIPALE (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 9, comma 2,
del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello trova la sua prosecuzione nel modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 173.

Le regioni sono quelle espressamente indicate nell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni:

- Piemonte (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Torino*);
- Valle d'Aosta (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Aosta*);
- Lombardia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Milano*);
- Trentino - Alto Adige (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trento*);
- Veneto (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Venezia*);
- Friuli - Venezia Giulia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trieste*);
- Liguria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Genova*);
- Emilia - Romagna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bologna*);
- Toscana (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Firenze*);
- Umbria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Perugia*);
- Marche (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Ancona*);
- Lazio (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Roma*);
- Abruzzi (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *L'Aquila*);
- Molise (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Campobasso*);
- Campania (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Napoli*);
- Puglia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bari*);
- Basilicata (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Potenza*);
- Calabria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Catanzaro*);
- Sicilia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Palermo*);
- Sardegna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Cagliari*).

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha l'obbligo** di raccogliere le sottoscrizioni

Contrassegno
della lista
dei candidati

∅ 3 cm

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ANNO 2013

DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

I sottoscritti elettori, iscritti nelle liste elettorali dei comuni compresi nella regione (1) per l'elezione del Senato della Repubblica del 2013, nel numero di , risultante dalle firme (2), debitamente autenticate (3), contenute in questo foglio e in numero atti separati (4) nonché da numero dichiarazioni rese nelle forme indicate dall'articolo 28, quarto comma, del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni (5),

dichiarano di presentare

(1) – Le regioni per il Senato della Repubblica e i rispettivi Uffici elettorali regionali sono indicate nella pagina precedente.

(2) – La firma degli elettori deve avvenire su appositi moduli sui quali debbono essere riportati:

- il contrassegno della lista dei candidati, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato della lista;
- il cognome, nome, luogo e data di nascita di ciascuno dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista;
- l'indicazione del comune nelle cui liste elettorali ogni elettore dichiara di essere iscritto.

[Articolo 20, quinto comma, del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni]

(3) – Le firme dei sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti espressamente indicati nell'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 58, nota (13)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 61, nota (14)].

(4) – A pagina 173 è riportato il modello di atto separato della presente dichiarazione di presentazione di una lista di candidati con obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(5) – L'articolo 28, quarto comma, secondo periodo, è riportato a pagina 56, nota (12).

La lista è contraddistinta con il seguente contrassegno:

.....

 (7),
 depositato presso il Ministero dell'interno.

I sottoscritti nominano i seguenti delegati effettivi e delegati supplenti della lista:

- *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato effettivo* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in ;
 - *delegato supplente* il sig. ,
 nato a il 19 ,
 domiciliato in

I predetti delegati possono assistere – su convocazione dell'Ufficio elettorale regionale costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della regione – alle operazioni di sorteggio del numero progressivo da assegnare a ciascuna coalizione o lista non collegata, nonché a ciascuna lista all'interno di ogni coalizione, e hanno la facoltà di designare i rappresentanti della lista medesima presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio elettorale regionale.

I sottoscritti dichiarano, altresì, di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati nella regione per l'elezione del Senato della Repubblica.

Alla presente dichiarazione uniscono i seguenti documenti:

(7) – Descrivere dettagliatamente il contrassegno, riportato all'inizio di questo modello, e depositato presso il Ministero dell'interno, con il quale viene contraddistinta la lista di candidati.

a) n. certificati, dei quali n. collettivi, comprovanti l'iscrizione dei sottoscritti presentatori nelle liste elettorali di un comune della regione;

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte dei singoli candidati della lista, firmate ed autenticate;

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della situazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli 1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) n. certificati comprovanti l'iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Per eventuali comunicazioni da parte dell'Ufficio elettorale regionale, i sottoscritti presentatori eleggono domicilio presso il sig.
....., in

....., addì 20.....

(Seguono le sottoscrizioni
dei presentatori della lista dei candidati)



ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (8).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(8) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (9)

DEI SOTTOSCRITTORI

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI


A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (10), certifico vere e autentiche le firme, ap-
poste in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori
in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla respon-
sabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichia-
razione.

..... , addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(9) – Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previ-
sti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazio-
ni [pagina 58, nota (13)].

(10) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di do-
cumentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 2 - *BIS* (*)

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI ATTO SEPARATO (*)
DI UNA DICHIARAZIONE
DI PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO
DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI

(articolo 9, comma 2,
del d.lgs. 20 dicembre 1993, n. 533,
e successive modificazioni)

(*) – Questo modello rappresenta la prosecuzione del modello dell'atto **principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni, riportato a pagina 165.

Le regioni sono quelle espressamente indicate nell'articolo 131 della Costituzione e successive modificazioni:

- Piemonte (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Torino*);
- Valle d'Aosta (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Aosta*);
- Lombardia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Milano*);
- Trentino - Alto Adige (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trento*);
- Veneto (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Venezia*);
- Friuli - Venezia Giulia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Trieste*);
- Liguria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Genova*);
- Emilia - Romagna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bologna*);
- Toscana (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Firenze*);
- Umbria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Perugia*);
- Marche (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Ancona*);
- Lazio (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Roma*);
- Abruzzi (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *L'Aquila*);
- Molise (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Campobasso*);
- Campania (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Napoli*);
- Puglia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Bari*);
- Basilicata (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Potenza*);
- Calabria (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Catanzaro*);
- Sicilia (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Palermo*);
- Sardegna (sede dell'Ufficio elettorale regionale: *Cagliari*).

ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

I sottoscritti elettori dichiarano di non aver sottoscritto nessun'altra dichiarazione di presentazione di lista di candidati per l'elezione del Senato della Repubblica.

I sottoscritti elettori sono informati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 [Codice in materia di protezione dei dati personali], che il promotore / i promotori della sottoscrizione è / sono con sede in (2).

Sono, altresì, informati che i dati compresi nella presente dichiarazione, di cui è facoltativo il conferimento, saranno utilizzati per le sole finalità previste dal testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, secondo modalità a ciò strettamente collegate. I dati saranno comunicati all'Ufficio elettorale regionale per l'elezione del Senato della Repubblica, costituito presso la Corte d'appello o il Tribunale del capoluogo della regione, presso il quale l'interessato potrà esercitare i diritti previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	
		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	
		Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali		Documento di identificazione	
		Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

(2) – Indicare la denominazione del partito o gruppo politico oppure i nominativi delle persone che promuovono la sottoscrizione.

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(seguono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	
Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

(segono le sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati) ➡

SEGUE: ELENCO DEI SOTTOSCRITTORI DELLA LISTA DEI CANDIDATI

Cognome e nome del sottoscrittore		Luogo e data di nascita del sottoscrittore	
Comune di iscrizione nelle liste elettorali	Documento di identificazione	Firma del sottoscrittore	

La firma qui apposta vale come consenso a norma degli articoli 23 e 26 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai soli fini sopra indicati.

AUTENTICAZIONE DELLE FIRME (3)**DEI SOTTOSCRITTORI**

DELLA DICHIARAZIONE DI PRESENTAZIONE DI UNA LISTA DI CANDIDATI
CHE HA L'OBBLIGO DI RACCOGLIERE LE SOTTOSCRIZIONI


A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vere e autentiche le firme, apposte in mia presenza, dagli elettori sopra indicati (n.

[indicare il numero dei sottoscrittori in cifre e in lettere]

da me identificati con il documento segnato a margine di ciascuno.

I sottoscrittori sono stati preventivamente ammoniti sulla responsabilità penale nella quale possono incorrere in caso di falsa dichiarazione.

....., addì 20.....



Timbro

.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica le firme

(3) – Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 58, nota (13)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO
DI DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

ALLEGATO N. 3

*Elezioni del Senato della Repubblica*Modello di dichiarazione di accettazione
della candidatura in una lista di candidatiELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ANNO 2013DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

Il sottoscritto / La sottoscritta (1)
dichiara di accettare la candidatura nella lista dei candidati contraddi-
stinta con il seguente contrassegno:
e presentata nella regione per l'elezione del
Senato della Repubblica del 2013.

Il sottoscritto / La sottoscritta dichiara, inoltre:
- di non essersi candidato / candidata in liste aventi diversi contrassegni
nella stessa o in altre regioni;
- non aver accettato la candidatura anche per la Camera dei deputati.

....., addì 20.....

Firma leggibile del candidato / della candidata (2)

Domicilio

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candida-
ta che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.


(2) – La firma della dichiarazione di accettazione della candidatura dev'esse-
re autenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21
marzo 1990, n. 53 [pagina 58, nota (13)], e con le modalità previste dall'articolo 21,
comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 61, nota (14)].

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE ACCETTA LA CANDIDATURA
IN UNA LISTA DI CANDIDATI

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta in mia presenza, dal sig. / dalla sig.^a , da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:
.....

Il sottoscrittore è stato preventivamente ammonito sulla responsabilità penale nella quale può incorrere in caso di falsa dichiarazione.

..... , addì 20.....



.....

Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(3) – Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni [pagina 58, nota (13)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)”.

ALLEGATO N. 3-BIS

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO
DI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
DEL CANDIDATO
ATTESTANTE L' INSUSSISTENZA
DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

prevista dall'articolo 2, comma 2,
del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235

{Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190}

{paragrafo 22-*bis* a pagina 77}

ALLEGATO N. 3-bis

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato
attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità

[articolo 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235]

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ANNO 2013

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CANDIDATO

ATTESTANTE L'INSUSSISTENZA

DELLA CONDIZIONE DI INCANDIDABILITÀ

Il sottoscritto / La sottoscritta (1),
a norma degli articoli 1 e 2, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 2012,
n. 235,

dichiara:

di non trovarsi in alcuna situazione di incandidabilità, prevista dal citato d.lgs. n. 235 del 2012, per l'elezione del Senato della Repubblica che avrà luogo nel 2013; in particolare attesta:

a) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale (2);

b) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per i delitti, consumati o tentati, previsti nel libro II, titolo II, capo I, del codice penale (3);

(Segue) ➡

(1) – Indicare il cognome, nome, luogo e data di nascita del candidato / della candidata che dichiara di accettare la candidatura.

Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito.

(2) – Pagina 100, lettera *a*) e nota (30).

(3) – Pagina 101, lettera *b*) e nota (31).

c) di non aver riportato condanne definitive a pene superiori a due anni di reclusione per delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali sia prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, determinata ai sensi dell'articolo 278 del codice di procedura penale (4).

....., addì 20.....

Firma leggibile del candidato / della candidata (5)

Domicilio

(4) – Pagine 101, lettera c), e 100, nota (32).

(5) – Trattandosi di una dichiarazione sostitutiva resa dal candidato ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni [articolo 2, comma 2, del d.lgs. n. 235 del 2012], la firma del candidato che effettua la dichiarazione non richiede alcuna autenticazione.

ALLEGATO N. 4

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO
DI VERBALE DI RICEVUTA
DELLA PRESENTAZIONE
DI UNA LISTA DI CANDIDATI

PRESSO LA CANCELLERIA
DELLA CORTE D' APPELLO O DEL TRIBUNALE
IN CUI HA SEDE
L' UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO N. 4

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di verbale di ricevuta
della presentazione di una lista di candidati
presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale
in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ANNO 2013

REGIONE

CANCELLERIA DEL..... (1)

DI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
si è presentato presso questa cancelleria il sig.
il quale ha dichiarato di presentare una lista di candidati per l'elezione
del Senato della Repubblica del 2013, la quale è contraddistinta con il
seguito contrassegno:
....., depo-
sitato presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 14 del testo
unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

Poiché dal predetto Ministero è stato comunicato che, a depositare la
lista avente il contrassegno
.....,
sarebbe stato il sig.
oppure il sig.,
il sottoscritto procede a identificare il presentatore della lista e accerta
che il medesimo è il sig.,
come risulta dalla comunicazione pervenuta dal Ministero dell'interno e
che viene allegata al presente verbale.

(Segue) ➡

(1) – Corte d'appello o Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale.

[*oppure*: e accerta che il medesimo è il sig. ,
il cui nome *non* è tra quelli indicati nella comunicazione pervenuta dal
Ministero dell'interno e che si allega al presente verbale].

Il predetto sig.
ha depositato una lista di candidati per l'elezione del Senato della Re-
pubblica del 2013 relativamente a questa regione recante il seguente
contrassegno:

.....
e sottoscritta da n. elettori in n. atti (2).

[*oppure*: e sottoscritta dal sig.
in qualità di] (3).

In allegato alla lista dei candidati sono stati presentati:

a) n. certificati individuali e n. certificati collettivi compro-
vanti la condizione di elettori della regione da parte dei sottoscrittori
della dichiarazione di presentazione della lista dei candidati (4);

b) n. dichiarazioni di accettazione della candidatura, debita-
mente firmate dai singoli candidati e autenticate;

c) n. dichiarazioni sostitutive attestanti l'insussistenza della si-
tuazione di incandidabilità di ciascun candidato a norma degli articoli
1 e 2 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;

d) n. certificati comprovanti l'iscrizione dei candidati nelle liste
elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati contiene –
ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del d.lgs. n. 533 del 1993 e
successive modificazioni e dell'articolo 20, ultimo comma, del testo
unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni
– la designazione a *delegati effettivi della lista* del sig.
.....

(2) – Qualora la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni.

(3) – Nel caso in cui la lista di candidati *non abbia* l'obbligo di raccogliere le sotto-
scrizioni e sia, pertanto, presentata dal presidente o segretario del partito o gruppo politi-
co o dal rappresentante all'uopo incaricato.

(4) – Solo se la lista di candidati *abbia* l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni; infat-
ti, in caso contrario, essa viene presentata dal presidente o segretario del partito o gruppo
politico o dal rappresentante all'uopo incaricato.

e del sig. (5)

e a *delegati supplenti della lista* medesima del sig.

e del sig. (6).

Alla lista dei candidati, secondo l'ordine di presentazione, viene attribuito il n.

Di quanto sopra viene redatto in due esemplari il presente verbale, che viene letto, confermato e sottoscritto.

....., addì 20.....

Il Presentatore

.....



Il Cancelliere

.....

(5) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati effettivi* della lista di candidati.

(6) – Specificare il cognome, nome, luogo e data di nascita dei *delegati supplenti* della lista di candidati.

ALLEGATO N. 5

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI MANIFESTO
CON LE LISTE DEI CANDIDATI
DELLA REGIONE
E I RELATIVI CONTRASSEGNI

ALLEGATO N. 5
Elezione del Senato della Repubblica
 Modello di manifesto con le liste dei candidati
 della regione e i rispettivi contrassegni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
 ANNO 2013

REGIONE (1)

LISTE DEI CANDIDATI (2)
 PER L'ELEZIONE DI N. SENATORI

1)	2)	3)	4)	5)	6)	...)
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
.....
.....
.....
.....
.....

....., addì 20.....

Il Presidente dell'Ufficio elettorale regionale

.....

(1) – Indicare la regione.

(2) – Per ogni candidato devono essere indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita. Può essere specificato anche lo pseudonimo, qualora questo sia stato ammesso dall'Ufficio elettorale regionale. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere il cognome del marito. **Accanto all'indicazione di ogni candidato NON deve figurare alcuna numerazione;** non è consentito neppure riportare alcun'altra parola o espressione accanto all'indicazione dei nominativi dei candidati (come, per esempio, 'indipendente', o 'dottore', o simile).

Le coalizioni di liste e le liste non collegate, nonché le liste all'interno di ciascuna coalizione, con il rispettivo contrassegno, dovranno essere riportate sul manifesto secondo l'ordine risultato dai RISPETTIVI SORTEGGI e dalla successiva conseguente rinumerazione nonché in modo tale da evidenziare i collegamenti delle liste in coalizione.

ALLEGATO N. 6

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
DI UN MEDESIMO COMUNE

ALLEGATO N. 6

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati presso gli uffici elettorali
di sezione di un medesimo comune

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ANNO 2013

REGIONE

COMUNE DI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa segreteria comunale, la dichiarazione
scritta – debitamente autenticata a norma dell'articolo 25 del testo uni-
co di cui al d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni –
a firma dei signori (1),
quali delegati della lista di candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

.....
oppure a firma dei signori (1),
espessamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
candidati
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

.....
..... ,

(Segue) ⇐

(1) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale vengono designati i rappresentanti effettivi e i rappresentan-
ti supplenti della lista medesima presso le sezioni elettorali n.
.....
.....
.....
..... di questo comune.

....., addì 20.....



Il Segretario comunale

.....

ALLEGATO N. 7

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO DI RICEVUTA
DELLA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI EFFETTIVI E SUPPLENTI
DI UNA LISTA DI CANDIDATI
PRESSO L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE

ALLEGATO N. 7

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione
dei rappresentanti effettivi e supplenti
di una lista di candidati
presso l'Ufficio elettorale regionale

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ANNO 2013

REGIONE

CANCELLERIA DEL..... (1)

DI

L'anno duemila, addì del mese di, alle ore,
è stata presentata, presso questa cancelleria, la dichiarazione scritta –
debitamente autenticata a norma dell'articolo 12 del d.lgs. n. 533 del
1993 e dell'articolo 25 del testo unico di cui al d.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361, e successive modificazioni – a firma dei signori (2),
quali delegati della lista di candidati

.....
contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

.....
oppure a firma dei signori (1),
espressamente autorizzati in forma autentica dai delegati della lista di
candidati

contraddistinta con il n. e recante il contrassegno

.....
..... ,

(Segue) ⇐

(1) – Corte d'appello o Tribunale presso cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale.

(2) – Indicare il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.

con la quale vengono designati il rappresentante effettivo e il rappresentante supplente della lista medesima presso l'Ufficio elettorale regionale costituito presso quest.... (3).

Si rilascia la presente ricevuta per attestare l'avvenuto tempestivo deposito della dichiarazione dei cui sopra presso questa cancelleria.

....., addì 20.....



Il Segretario comunale

.....

(3) – Corte d'appello o Tribunale.

ALLEGATO N. 8

Elezione del Senato della Repubblica

MODELLO
DI DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

DI CUI
ALL' ARTICOLO 7, COMMA 3,
DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1993, N. 515,
E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

ALLEGATO N. 8

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di designazione del mandatario elettorale
di cui all'articolo 7, comma 3, della legge
10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
ANNO 2013

DESIGNAZIONE
DEL MANDATARIO ELETTORALE

(da presentare al Collegio regionale di garanzia elettorale
costituito presso la Corte d'appello, o in mancanza,
presso il Tribunale del capoluogo di regione)

Il sottoscritto / la sottoscritta (1),
nato /nata a il 19 ,
residente in via , ,
avendo accettato la propria candidatura nella lista contraddistinta con il
contrassegno
.....
nella/e regione/i
.....
.....
per l'elezione del Senato della Repubblica del 2013,

designa

ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive modificazioni, il sig.
nato a il 19 ,
residente in via , ,

(1) – Cognome, nome, luogo e data di nascita.

(Segue)

quale mandatario elettorale per tutti gli adempimenti previsti dalla ~~cita-~~
ta legge n. 515 del 1993.

..... , addì 20.....


.....
Firma del candidato / della candidata (2)
che designa il mandatario elettorale

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA (3)
DEL CANDIDATO / DELLA CANDIDATA
CHE DESIGNA IL MANDATARIO ELETTORALE

A norma dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 (4), certifico vera e autentica la firma, apposta
in mia presenza, dal sig. /dalla sig.^a
, da me identificato / a con il seguente documento di identificazione:

.....

..... , addì 20.....



.....
Firma leggibile (nome e cognome per esteso)
e qualifica del pubblico ufficiale che autentica la firma

(2) – La firma della designazione del mandatario elettorale dev'essere au-
tenticata da uno dei soggetti previsti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo
1990, n. 53 [pagina 58, nota (13)], e con le modalità previste dall'articolo 21, comma 2,
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 [pagina 61, nota (14)].

(3) – Può autenticare le firme dei sottoscrittori uno dei soggetti espressamente previ-
sti dall'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazio-
ni [pagina 58, nota (13)].

(4) – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di docu-
mentazione amministrativa (Testo A)”.

INDICE

Premessa	Pag. 2
--------------------	--------

PRIMA PARTE

DEPOSITO,
 PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
 DEI CONTRASSEGNI DI LISTA,
 DELLE DICHIARAZIONI DI COLLEGAMENTO,
 DEI PROGRAMMI ELETTORALI
 NONCHÉ
 DEGLI ATTI DI DESIGNAZIONE
 DEGLI INCARICATI DI PRESENTARE
 LE LISTE DEI CANDIDATI PRESSO
 GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

CAPITOLO I

DEPOSITO,
 PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
 DEI CONTRASSEGNI DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 1. — Le operazioni preliminari alla presentazione delle liste dei candidati	Pag. 5
§ 2. — Operazioni da compiere presso il Ministero dell'interno	» 8
§ 3. — Caratteristiche del contrassegno di lista	» 9
§ 4. — Termini per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 12
§ 5. — Modalità per il deposito dei contrassegni presso il Ministero dell'interno	» 13
§ 6. — Esame dei contrassegni da parte del Ministero dell'interno	» 18
§ 7. — Opposizione contro le decisioni del Ministero dell'interno relative ai contrassegni	» 20
§ 8. — Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sulle opposizioni	» 22
§ 9. — Comunicazione dei contrassegni ammessi effettuata dal Ministero dell'interno agli Uffici elettorali regionali	» 22

CAPITOLO II

DEPOSITO,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO,
DA PARTE DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI,
DELLE DICHIARAZIONI
DI COLLEGAMENTO IN COALIZIONE
DELLE LISTE DEI CANDIDATI
DA ESSI RISPETTIVAMENTE PRESENTATE
DEPOSITO DEI PROGRAMMI ELETTORALI
CON L' INDICAZIONE DELLA PERSONA DESIGNATA
COME CAPO DELLA FORZA POLITICA
O COME CAPO UNICO DELLA COALIZIONE

§ 10. — Deposito, presso il Ministero dell'interno, della dichiarazione di collegamento da parte dei partiti o gruppi politici, contemporaneamente al deposito del proprio contrassegno	Pag. 24
§ 11. — Deposito, presso il Ministero dell'interno, del programma politico del partito o gruppo politico che si candida a governare	» 26
§ 12. — Soggetti autorizzati a depositare la dichiarazione di collegamento e il programma elettorale, di cui ai paragrafi 10 e 11	» 28
§ 13. — Deliberazioni dell'Ufficio centrale nazionale sui collegamenti effettuati. — Provvedimento sull'elenco dei collegamenti ammessi.	» 30

CAPITOLO III

DESIGNAZIONE,
PRESSO IL MINISTERO DELL' INTERNO
DEI RAPPRESENTANTI DEI PARTITI O GRUPPI POLITICI
INCARICATI DI DEPOSITARE LE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

§ 14. — Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali	Pag. 33
--	---------

§ 15. — Modalità e termini per la presentazione, presso il Ministero dell'interno, delle designazioni dei rappresentanti del partito o gruppo politico, incaricati di depositare le liste dei candidati	Pag. 34
§ 16. — Comunicazione delle designazioni dei rappresentanti, da parte del Ministero dell'interno, agli Uffici elettorali regionali.	» 36
§ 17. — Eventuale designazione di altri rappresentanti supplenti del partito o gruppo politico incaricati di depositare le liste.	» 37

SECONDA PARTE

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

CAPITOLO IV

FORMAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 18. — Elenco dei documenti necessari per presentare una lista dei candidati presso ciascun Ufficio elettorale regionale	Pag. 41
§ 19. — Lista dei candidati.	» 44
§ 20. — Dichiarazione di presentazione della lista dei candidati.	» 46
A) Numero di coloro che debbono sottoscrivere la lista dei candidati. — Casi in cui è previsto l'esonero dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 48
B) Sottoscrizione della dichiarazione di presentazione di una lista di candidati.	» 55
I) Per le liste con obbligo di sottoscrizioni	» 55
II) Per le liste senza obbligo di sottoscrizioni	» 57
C) Autenticazione delle firme dei sottoscrittori della lista	» 58
D) Indicazione del contrassegno della lista dei candidati	» 63
E) Indicazione dei delegati di lista	» 65
§ 21. — Certificati attestanti che i presentatori della lista dei candidati sono elettori di un comune della regione	» 67
§ 22. — Dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati	» 74

§ 22- <i>bis.</i> — Dichiarazione sostitutiva di ogni candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità	Pag.	77
§ 23. — Certificati attestanti che i candidati che fanno parte della lista sono elettori di un qualsiasi comune della Repubblica	»	80
§ 23- <i>bis.</i> — Diminuzione dei contributi pubblici per i partiti e movimenti politici che, nel complesso delle liste depositate e ammesse, abbiano inserito un numero di candidati del medesimo sesso superiore ai due terzi del totale	»	81
§ 24. — Esenzione dal pagamento dell'imposta di bollo	»	82

CAPITOLO V

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI
PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

§ 25. — Modalità di presentazione delle liste dei candidati relative alle circoscrizioni del territorio nazionale presso gli Uffici elettorali regionali	Pag.	83
§ 26. — Termini di presentazione delle liste dei candidati agli Uffici elettorali regionali.	»	85
§ 27. — Adempimenti della cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale, sede dell'Ufficio elettorale regionale, nel momento della presentazione delle liste dei candidati	»	85

CAPITOLO VI

L'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
E LE OPERAZIONI RELATIVE
ALL'ESAME DELLE LISTE DEI CANDIDATI

§ 28. — Composizione dell'Ufficio elettorale regionale	Pag.	89
§ 29. — Termini per le operazioni dell'Ufficio elettorale regionale relative all'esame delle liste dei candidati presentate	»	90
§ 30. — Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale relative alle liste dei candidati presentate	»	91
I. — Accertamento dell'identità della persona che deposita la lista dei candidati	»	91
II. — Controllo del contrassegno della lista dei candidati	»	92
III. — Accertamento della data di presentazione della lista dei candidati.	»	92
IV. — Verifica del numero delle sottoscrizioni dei presentatori della lista dei candidati.	Pag.	93

<i>a)</i> Per le liste che debbono raccogliere le sottoscrizioni	» 93
<i>b)</i> Per le liste che sono esonerate dall'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni	» 97
V. – Esame della lista e della posizione dei singoli candidati	» 98
<i>a)</i> Controllo del numero dei candidati che compongono la lista	» 98
<i>b)</i> Controllo, per ogni candidato, della sussistenza della situazione di incandidabilità ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235	» 99
<i>c)</i> Controllo delle dichiarazioni di accettazione della candidatura	» 109
<i>d)</i> Controllo del possesso, da parte di ciascun candidato, del requisito dell'età (25 anni) prescritto per poter essere eletti alla carica di deputato	» 112
<i>e)</i> Controllo del certificato di iscrizione di ciascun candidato nelle liste elettorali di un comune della Repubblica	» 113
<i>f)</i> Controllo dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste	» 114
§ 31. – Eventuale ammissione di nuovi documenti. – Decisioni dell'Ufficio elettorale regionale in relazione alle liste ammesse	» 115
§ 32. – Comunicazione delle decisioni dell'Ufficio elettorale regionale ai delegati delle liste	» 115
§ 33. – Sospensione delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale	» 116

CAPITOLO VII

OPERAZIONI DELL'UFFICIO ELETTORALE REGIONALE
IN SEGUITO ALLE DECISIONI SUI RICORSI
O DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE PER RICORRERE

§ 34. – Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale in ordine alle liste dei candidati	Pag. 118
I. – Comunicazione delle definitive determinazioni adottate dall'Ufficio elettorale regionale ai delegati di ogni lista di candidati	» 118
II. – Numerazione progressiva delle liste dei candidati secondo l'ordine risultato dal sorteggio	» 119

§ 35. —	Stampa dei manifesti con le liste dei candidati della regione. — Stampa delle schede di votazione	»	120
	<i>a)</i> Stampa del manifesto con le liste dei candidati della regione	»	121
	<i>b)</i> Stampa della scheda di votazione con i simboli delle coalizioni e delle liste dei candidati della circoscrizione	»	122
§ 36. —	Comunicazione delle liste ammesse nella regione alle giunte comunali ai fini dell'assegnazione degli spazi da destinare alle affissioni di propaganda elettorale	»	123

CAPITOLO VIII

RICORSI ALL'UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

§ 37. —	Decisioni degli Uffici elettorali regionali relative alle liste dei candidati, che possono essere impugnate con ricorso all'Ufficio centrale nazionale	Pag.	125
§ 38. —	Soggetti interessati a ricorrere	»	126
§ 39. —	Termine e modalità per presentare i ricorsi contro le decisioni dell'Ufficio elettorale regionale.	»	126
§ 40. —	Invio dei ricorsi all'Ufficio centrale nazionale	»	127
§ 41. —	Decisioni dell'Ufficio centrale nazionale sui ricorsi. — Comunicazione delle decisioni	»	128

CAPITOLO IX

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI
 DELLE LISTE DEI CANDIDATI
 PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
 E PRESSO GLI UFFICI ELETTORALI REGIONALI

§ 42. —	Compiti dei delegati di ciascuna lista di candidati	Pag.	129
§ 43. —	Modalità di presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista da parte dei delegati.	»	130
§ 44. —	Organi ai quali dev'essere diretta la designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali	»	133
	<i>a)</i> Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione	»	133
	<i>b)</i> Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali circoscrizionali	»	134
§ 45. —	Requisiti dei rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali.	»	135

TERZA PARTE

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LA VALLE D' AOSTA

E IL TRENINO - ALTO ADIGE

CAPITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

PER LA VALLE D' AOSTA

E IL TRENINO - ALTO ADIGE

§ 46. — Disciplina dell'elezione del Senato della Repubblica nelle regioni Valle d'Aosta e Trentino - Alto Adige	Pag. 141
§ 47. — Candidatura per la Valle d'Aosta con i relativi allegati. — Gruppi di candidati e candidature individuali per il Trentino - Alto Adige con i relativi allegati	» 142
I. — Valle d'Aosta	» 142
II. — Trentino - Alto Adige	» 144
III. — Esonero dall'obbligo delle sottoscrizioni.	» 148
§ 48. — Presentazione della documentazione concernente le candidature del Senato in Valle d'Aosta e in Trentino - Alto Adige	» 149
§ 49. — Contrassegno della candidatura per il collegio Valle d'Aosta. — Contrassegno del gruppo dei candidati o della candidatura individuale in Trentino - Alto Adige.	» 151
§ 50. — Adempimenti e attribuzioni delle cancellerie del Tribunale di Aosta e della Corte d'appello di Trento	» 153
§ 51. — Adempimenti e attribuzioni degli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige. — Esame delle candidature presentate	» 153
§ 52. — Ricorsi contro le decisioni degli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige	» 154
§ 53. — Rappresentanti dei candidati o dei gruppi dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali per la Valle d'Aosta e per il Trentino - Alto Adige.	» 154

ALLEGATI

Allegato n. 1.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **non ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni Pag. 159

Allegato n. 2.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di **atto principale** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni » 165

Allegato n. 2-bis.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di **atto separato** di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che **ha** l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni » 173

Allegato n. 3.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati » 181

Allegato n. 3-bis.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità » 185

Allegato n. 4.

Elezione del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale » 189

Allegato n. 5.

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di manifesto con le liste dei candidati della regione
e i relativi contrassegni Pag. 195

Allegato n. 6.

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi
e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di
sezione di un medesimo comune » 199

Allegato n. 7.

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi
e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale
regionale » 203

Allegato n. 8.

Elezioni del Senato della Repubblica

Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui
all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515,
e successive modificazioni » 207

—



Publicazione finita di stampare in formato digitale
presso la Direzione centrale dei servizi elettorali
nel mese di gennaio 2013



MINISTERO
DELL'INTERNO

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

Pubblicazione n. 3 della serie « Elezioni politiche »

Elezione del Senato della Repubblica

Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature

SOMMARIO

PREMESSA

PRIMA PARTE. – Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni di lista, delle dichiarazioni di collegamento, dei programmi elettorali nonché degli atti di designazione degli incaricati di presentare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali.

CAPITOLO I. – Deposito, presso il Ministero dell'interno, dei contrassegni delle liste dei candidati. — **CAPITOLO II.** – Deposito, presso il Ministero dell'interno, da parte dei partiti o gruppi politici, delle dichiarazioni di collegamento in coalizione delle liste dei candidati da essi rispettivamente presentate. Deposito dei programmi elettorali con l'indicazione della persona designata come capo della forza politica o come capo unico della coalizione. — **CAPITOLO III.** – Designazione, presso il Ministero dell'interno, dei rappresentanti dei partiti o gruppi politici incaricati di depositare le liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali.

SECONDA PARTE. – Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali.

CAPITOLO IV. – Formazione delle liste dei candidati. — **CAPITOLO V.** – Presentazione delle liste dei candidati presso gli Uffici elettorali regionali. — **CAPITOLO VI.** – L'Ufficio elettorale regionale e le operazioni relative all'esame delle liste dei candidati. — **CAPITOLO VII.** – Operazioni dell'Ufficio elettorale regionale in seguito alle decisioni sui ricorsi o dopo la scadenza del termine per ricorrere. — **CAPITOLO VIII.** – Ricorsi all'Ufficio centrale nazionale. — **CAPITOLO IX.** – Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati presso gli uffici elettorali di sezione e presso gli Uffici elettorali regionali.

TERZA PARTE. – Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e il Trentino - Alto Adige.

CAPITOLO X. – Disposizioni particolari per la Valle d'Aosta e il Trentino - Alto Adige

ALLEGATI. – *Elezione del Senato della Repubblica.*

ALLEGATO N. 1. - Modello di dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che non ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 2.** - Modello di atto principale di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 2-bis.** - Modello di atto separato di una dichiarazione di presentazione di una lista di candidati che ha l'obbligo di raccogliere le sottoscrizioni. — **ALLEGATO N. 3.** - Modello di dichiarazione di accettazione della candidatura in una lista di candidati. — **ALLEGATO N. 3-bis.** - Modello di dichiarazione sostitutiva del candidato attestante l'insussistenza della condizione di incandidabilità. — **ALLEGATO N. 4.** - Modello di ricevuta della presentazione di una lista di candidati presso la cancelleria della Corte d'appello o del Tribunale in cui ha sede l'Ufficio elettorale regionale. — **ALLEGATO N. 5.** - Modello di manifesto con le liste dei candidati della regione e i relativi contrassegni. — **ALLEGATO N. 6.** - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso gli uffici elettorali di sezione di un medesimo comune. — **ALLEGATO N. 7.** - Modello di ricevuta della designazione dei rappresentanti effettivi e supplenti di una lista di candidati presso l'Ufficio elettorale regionale. — **ALLEGATO N. 8.** - Modello di designazione del mandatario elettorale, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, e successive modificazioni.



ROMA
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

2013